REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
DEL 5 OTTOBRE 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 40
DEL 5 OTTOBRE 2011

SO 20

Anno XLVIII S.O. n. 20

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO20_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2011, n. 0224/Pres.

Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. Piano di ricomposizione fondiaria. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);
PREMESSO che:

- il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento è stato individuato quale destinatario di un contributo pluriennale complessivo di euro 8.500.000,00 per l'intervento per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 18 marzo 2005;
- il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento ha provveduto alla redazione del progetto preliminare aggiornato al 12 febbraio 2009, successivamente aggiornato al 4 agosto 2009, relativo all'intervento di "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba" ricomprendente anche la previsione del Piano di ricomposizione fondiaria;
- il progetto preliminare è stato sottoposto alla Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA, che si è favorevolmente conclusa con il decreto del Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. 2183 del 12 novembre 2008 e che tale decreto prevede la non assoggettabilità al VIA dell'intervento nonché 22 prescrizioni che il Consorzio è tenuto a rispettare;
- il progetto preliminare è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 31, comma 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), con decreto del direttore centrale delle risorse agricole naturali e forestali 7 settembre 2009, n. 1987;
- il progetto prevede la redazione, fra l'altro, del Piano di ricomposizione fondiaria di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
- il Piano di ricomposizione fondiaria relativo alla "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba" di data 11 maggio 2010, redatto dal Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni e dell'ing. Giovanni Caineri, contiene anche il Piano di conservazione e ricostituzione vegetale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28/2002, completo dello stato di fatto delle aree verdi esistenti e della previsione delle aree verdi di progetto;
- il Piano è stato depositato presso la segreteria del Comune di Mereto di Tomba dal 29 maggio 2010 al 11 ottobre 2010 e presso la segreteria del Comune di Basiliano dal 27 maggio 2010 al 11 ottobre 2010 a termini dell'articolo 26 del regio decreto 215/1933;

- il Consorzio ha provveduto a comunicare il deposito ai proprietari e agli altri aventi diritto, con raccomandate A.R. di data 21 maggio 2010, in conformità all'articolo 26 del regio decreto 215/1933;
- entro il periodo di deposito sono stati presentati alle Segreterie dei due Comuni 79 ricorsi ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto 215/1933: 68 presso il comune di Mereto di Tomba (di cui due inviati per conoscenza anche alla Regione) e 11 presso il comune di Basiliano (di cui uno inviato per conoscenza anche alla Regione);

VISTA la nota prot. 15506 di data 21 ottobre 2010 con la quale il Comune di Basiliano ha trasmesso alla Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, gli 11 ricorsi pervenuti;
VISTA la nota prot. 2820 di data 19 febbraio 2011 con la quale il Comune di Basiliano ha attestato l'avvenuto deposito del Piano presso la Segreteria comunale;
VISTA la nota 6763 di data 18 ottobre 2010 con la quale il Comune di Mereto di Tomba ha trasmesso alla Direzione Centrale i 68 ricorsi pervenuti;
VISTA la nota prot. 6760 di data 18 ottobre 2010 con la quale il Comune di Mereto di Tomba ha attestato l'avvenuto deposito del Piano presso la segreteria comunale ed ha trasmesso copia del Piano stesso;
VISTA la nota prot. 76 di data 11 gennaio 2011, con la quale il Consorzio ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali l'approvazione Piano di ricomposizione fondiaria relativo all'intervento di relativo di "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba" ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 215/1933;
VISTA la nota prot. 2773 di data 16 giugno 2010 con la quale il Consorzio ha richiesto all'Assessore Regionale alle Risorse Agricole Naturali e forestali la nomina della Commissione di tecnici e giurisperiti ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 215/1933;
VISTA la nota prot. 1185 di data 8 marzo 2011 con la quale il Consorzio ha trasmesso la documentazione necessaria per i lavori della Commissione;
VISTA la nota prot. 2281 di data 5 maggio 2011 con la quale il Consorzio ha integrato la documentazione trasmessa;
VISTE le note prot. 2618 di data 26 maggio 2011, prot. 2721 di data 6 giugno 2011, prot. 3006 di data 21 giugno 2011 con le quali il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento ha provveduto al deposito di ulteriori documenti, convenzioni e rettifiche;
VISTO il proprio decreto 19 aprile 2011, n. 082/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 04 maggio 2011, con il quale è stata nominata, in applicazione del regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 1983, n. 099/Pres., la Commissione di tecnici e giurisperiti per la ricomposizione delle proprietà frammentarie per l'esame dell'intervento di "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. Piano di ricomposizione fondiaria" predisposto dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento;
PRESO ATTO che la notifica del provvedimento di nomina ai componenti della Commissione è avvenuta con nota del Direttore del Servizio affari generali e amministrativi prot. 28499 di data 29 aprile 2011 e si è conclusa il giorno 5 maggio 2011;
PRESO ATTO che il Presidente della Commissione ha convocato la prima riunione in data 6 maggio 2011, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 5, secondo comma del citato decreto n. 099/Pres./1983;
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita successivamente nelle seguenti date: lunedì 9 maggio, lunedì 16 maggio, giovedì 19 maggio, lunedì 23 maggio, giovedì 26 maggio, lunedì 30 maggio, lunedì 6 giugno, giovedì 9 giugno, giovedì 23 giugno;
VISTA la relazione conclusiva del 23 giugno 2011 della Commissione di tecnici e giurisperiti per la ricomposizione delle proprietà frammentarie per l'esame dell'intervento di "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. Piano di ricomposizione fondiaria" trasmessa alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali in data 30 giugno 2011;
ATTESO che nella suddetta relazione conclusiva del 23 giugno 2011 la Commissione di tecnici e giurisperti ha esaminato il Piano di ricomposizione fondiaria di cui alla Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba così come integrato dalle convenzioni e rettifiche prodotte dal Consorzio;
RILEVATO che il Piano come integrato dalle convenzioni e rettifiche prodotte dal consorzio risulta redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai criteri informatori prefissati;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico che si conseguiranno a seguito dell'intervento di riordino;
CONSIDERATA inoltre l'assoluta indispensabilità dell'opera di ricomposizione fondiaria per il conseguimento dei fini della bonifica irrigua;
PRESO ATTO che la Commissione di tecnici e giurisperti, esaminati gli atti, all'unanimità ha espresso parere favorevole sui criteri utilizzati, sul procedimento di stesura e sulla completa aderenza alle norme di legge che regolano la materia del Piano di ricomposizione fondiaria di cui alla Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba così come integrato

dalle convenzioni e rettifiche prodotte dal Consorzio;
PRESO ATTO che la Commissione all'unanimità, esaminati gli atti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di ricomposizione fondiaria di cui alla Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba come integrato dalle convenzioni e rettifiche prodotte dal Consorzio;
PRESO ATTO che la Commissione ha esaminato i ricorsi presentati avverso il Piano in parola;
PRESO ATTO che nel valutare i ricorsi, la Commissione ha operato un'analisi delle singole doglianze considerando i reali pregiudizi lamentati e ha verificato la rispondenza, nel caso specifico, dell'operato del Consorzio alle prescrizioni normative, segnatamente al regio decreto 215/1933, ed ai criteri generali previsti dal progetto preliminare, evitando comparazioni puntuali tra la situazione del ricorrente e quella di altre ditte;
PRESO ATTO che la Commissione ha ritenuto la documentazione ricevuta esaustiva e rispondente alle previsioni normative e non ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi dalle ditte che hanno presentato reclamo;
VISTI i 79 ricorsi presentati avverso al Piano di ricomposizione fondiaria;
ATTESO inoltre che la Commissione di tecnici e giurisperiti, dopo aver proceduto all'esame della documentazione relativa ricorsi presentati avverso al piano in parola ed inclusa tra gli atti relativi al Piano stesso, ha tratto le seguenti conclusioni come indicato nella citata relazione conclusiva del 23 giugno 2011:

- Ricorso BAS 1 ULIANA LORIS del 14 giugno 2010, prot. Comune di Basiliano n. 8511 cat. 10, del 15 giugno 2010.

Il ricorrente lamenta un danno economico in quanto le particelle provvisoriamente assegnate risultano incoltivabili, o con qualità agronomiche scadenti o presentano una "qualità problematica".
Il ricorrente denuncia l'inattendibilità dello studio effettuato dall'ERSA (CRSA) riguardante la qualità agronomica dei terreni sui cui risultati grafici il Consorzio di Bonifica si basa.
Il ricorrente richiede la revisione della ricomposizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, tenendo conto delle diverse caratteristiche agronomiche degli stessi.
Il grado di approfondimento dello studio effettuato dall'ERSA (CRSA) utilizzato per la stima dei terreni, risulta coerente con le finalità e gli obiettivi del riordino.

- Ricorso BAS 2 MICELLI CELESTINO e ZULIANI MARIA del 21 giugno 2010, prot. Comune di Basiliano n. 8926 del 23 giugno 2010.

I ricorrenti lamentano che il fondo riassegnato ricade "in una zona dove anni addietro si trovava un avvallamento che negli anni è stato riempito di ghiaia e sassi".
I ricorrenti contestano la riassegnazione di particelle di metratura inferiore.
I ricorrenti richiedono il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto, inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino volto alla razionale riassegnazione dei fondi.
A fronte di un pregiudizio non dimostrato, risaltano i benefici conseguenti alla riassegnazione.
I ricorrenti hanno ottenuto in riassegnazione terreni in posizione ravvicinata al centro abitato di Blessano, con orientamento e dimensioni adeguate alla corretta lavorazione ed irrigazione.
La riduzione di superficie, di modesta entità percentuale, rientra ampiamente nei termini di legge (articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).

- Ricorso BAS 3 AVV. JESUS in nome e per conto di ULIANA LORIS del 9 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano n. 9851 cat. 10 del 12 luglio 2010.

L'Avvocato, in nome e per conto del ricorrente, lamenta che i terreni riconsegnati presentano qualità agronomiche molto scadenti, sono di scarso valore economico e incolti da parecchi anni, che i terreni di attuale proprietà del ricorrente sono stati assegnati a persone di età avanzata e già in pensione che non svolgono più alcuna attività agricola.
L'Avvocato, in nome e per conto del ricorrente, richiede la revisione della ricomposizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le affermazioni risultano generiche e non supportate da dati tecnici o scientifici né è stata presentata la consulenza tecnica agronomica preannunciata.
La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta in conformità ai criteri generali stabiliti, in funzione delle caratteristiche agronomiche dei fondi.

L'età o altre caratteristiche personali dei destinatari delle particelle riconsegnate non fanno parte dei criteri generali per la ridistribuzione dei terreni oggetto di riordino.

- Ricorso BAS 4 MICOLI CATERINA del 10 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano n. 9896 del 13 luglio 2010.

La ricorrente, lamenta rispettivamente la perdita di mq 397 e mq 125 di superficie ed un conguaglio a debito nonostante la riduzione di superficie; la ricorrente lamenta che, contrariamente alle risultanze catastali, è stata valutata come bosco ceduo una superficie di mq 456, determinando ingiustamente un conguaglio a debito, l'imposizione di servitù non meglio precisate e l'eventualità di essere penalizzati da "un lungo fronte strada".
La ricorrente, con riferimento alla particella relativa al fondo riassegnato in comune di Basiliano, lamenta che "E' corta e di forma irregolare per cui i lavori agricoli saranno malagevoli e dispendiosi".
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori.
La classificazione catastale non tiene conto della parziale presenza di zone boscate che incidono sul valore complessivo del terreno. Dalle risultanze dell'ortofoto in atti, risulta la "parziale presenza di zone boscate".
Con riferimento alle scelte effettuate in sede di riassegnazione le necessità planimetriche della ricomposizione hanno portato a un diverso orientamento della particella pur mantenendo la posizione come richiesto.

- Ricorso BAS 5 BIANCHI GIANLUCA a DE AMICIS FRANCESCA, del 27 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano 10681 del 30 luglio 2010.

Ricorso RITIRATO dai ricorrenti come da convenzione allegata alla memoria datata 30 maggio 2011, prodotta dal Consorzio con nota prot. 2721 di data 6 giugno 2011.

- Ricorso BAS 6 DITTA SITA S.R.L., del 23 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano 10739 del 2 agosto 2010.

Ricorso RITIRATO dalla ditta ricorrente come da convenzione allegata alla memoria datata 30 maggio 2011, prodotta dal Consorzio con nota prot. 2721 di data 6 giugno 2011.

- Ricorso BAS 7 PAPAROTTI ANNA del 22 luglio 2010 prot. Comune di Basiliano n. 10847/10 del 4 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che una porzione del terreno di attuale proprietà le verrà espropriata per realizzare una viabilità di accesso al fondo medesimo, con una minore remunerazione economica rispetto quanto a suo tempo pagato per l'acquisto.
La ricorrente richiede la non esecuzione dell'esproprio di una porzione di terreno per la realizzazione della nuova viabilità.
Ricorso ACCOLTO.
La mancata realizzazione del tratto di strada adiacente alla particella medesima non reca svantaggi agli altri terreni della zona che saranno comunque serviti dal restante tratto della nuova viabilità. Pertanto, si accoglie il reclamo dando indicazione che non vengano realizzate opere stradali a confine del terreno della ricorrente, che venga mantenuta l'attuale servitù e che si provveda ad un nuovo calcolo del conguaglio.

- Ricorso BAS 8 ROMANELLO ALESSIO del 18 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11518 cat. 10 19 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che il terreno riconsegnato è inferiore a quello di attuale proprietà, per una differenza di circa 500 metri quadrati.
La ricorrente richiede l'incremento dell'entità della superficie riconsegnata.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La differenza fra il valore dei terreni di attuale proprietà e di quelli di nuova assegnazione risulta conforme al parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933 in base al quale la differenza dei valori dei terreni scambiati non può essere superiore al 30%.
In ogni caso, in sede di valutazione dei terreni e di conguaglio si è tenuto conto della minore superficie riconsegnata e della diversa destinazione d'uso del terreno in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima.

- Ricorso BAS 9, ZILLI GUIDO, del 16 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano 11748 del 24 agosto 2010.

Ricorso RITIRATO dal ricorrente con nota presentata alla Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali in data 27 maggio 2011, prot 35499 di data 31 maggio 2011 e prodotta anche dal Consorzio in data 6 giugno 2011.

- Ricorso BAS 10 ANTONUTTI CINZIA del 23 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11778 cat. 10 del 25 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che l'appezzamento ante riordino della superficie di ha 0.98.60 ha una forma rettangolare regolare che consente facilità di lavorazione nonostante la limitatezza del fondo, mentre l'assegnazione post riordino prevede l'attribuzione di una superficie di forma trapezoidale di ha. 0.93.89 che, vista l'eseguità della stessa non consente una ottimale lavorazione e neanche un razionale utilizzo dell'eventuale impianto irriguo.
La ricorrente lamenta che la somma richiesta a conguaglio viene ritenuta non adeguata a fronte di una diminuzione di superficie e relativa diminuzione del valore della stessa per la forma irregolare dell'appezzamento.
La ricorrente richiede la rideterminazione del conguaglio o che l'appezzamento venga mantenuto nel luogo dove presente.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Con la riconsegna, i vantaggi complessivi conseguenti all'introduzione della pratica irrigua, al miglioramento del reticolo viabile e all'ottimizzazione degli accessi rendono, di fatto nel caso di specie, il fattore forma marginale e sostanzialmente ininfluente.
Inoltre il fondo attualmente posseduto è privo di accesso diretto alla viabilità pubblica, mentre il fondo riassegnato presenta comodi accessi alla viabilità.
La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità con i criteri generali stabiliti in funzione delle caratteristiche agronomiche dei fondi.

- Ricorso BAS 11 BOSCHIAN ELDA del 21 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11955 del 30 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che il traliccio dell'energia elettrica sia stato posizionato all'interno della proprietà anziché a confine, come attualmente, e che anche altri tralicci vi troverebbero ubicazione.
La ricorrente lamenta che il valore del terreno al mq. dopo il riordino sia inferiore, nonostante i lavori che verranno realizzati e nonostante la circostanza che parte di tali costi sarà posta a carico dei proprietari.
La ricorrente lamenta la riduzione della superficie e la non congruità del conguaglio a credito.
La ricorrente richiede Mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (cfr. articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).

- Ricorso MDT 1 ULIANA LORIS del 14 giugno 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4189 cat. SIN del 15 giugno 2010.

Il ricorrente lamenta un danno economico in quanto le particelle provvisoriamente assegnate risultano incoltivabili, o con qualità agronomiche scadenti o presentano una "qualità problematica".
Il ricorrente denuncia l'inattendibilità dello studio effettuato dall'ERSA (CRSA) riguardante la qualità agronomica dei terreni sui cui risultati grafici il Consorzio di Bonifica si basa.
Il ricorrente richiede la revisione della ricomposizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
L'affermazione risulta generica e non supportata da dati tecnici o scientifici.
La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità

con i criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, tenendo conto delle diverse caratteristiche agronomiche degli stessi.
Il grado di approfondimento dello studio effettuato dall'ERSA (CRSA) e utilizzato per la stima dei terreni, risulta coerente con le finalità e gli obiettivi del riordino.

- Ricorso MDT 2 DITTA SIFA S.R.L., di data 15 maggio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4352 del 21 giugno 2010.
Ricorso RITIRATO dalla ditta ricorrente con nota del 25 giugno 2011, prodotta dal Consorzio in data 6 giugno 2011.

- Ricorso MDT 3 FIDENATO AGOSTINO (in qualità di comproprietario di metà della particella 38 del foglio 16 del Comune di Mereto di Tomba) del 19 giugno 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4357/1 del 21 giugno.
Il ricorrente, manifestando l'intenzione di non voler ricevere né soldi né terreni in più, chiede il mantenimento della proprietà entro gli attuali confini senza togliere viti e alberi.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo è generico e privo di motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto.
Il terreno oggetto della riconsegna è rimasto nella stessa posizione e subisce, in corrispondenza del confine nord, una leggera modifica di forma che determina un lievissimo aumento della superficie (13 metri quadrati) che consente l'accesso alla viabilità pubblica.
In sede di conguaglio viene individuato un minimale credito a favore della ditta (9 euro).
La ditta non subisce pertanto a seguito del riordino alcun sostanziale peggioramento della propria situazione acquisendo, invece, un comodo accesso alla nuova viabilità.

- Ricorso MDT 4 CANTARUTTI MARIA PIA (in qualità di comproprietaria di metà della particella 38 del foglio 16 del Comune di Mereto di Tomba) del 19 giugno, 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4357/1 del 21 giugno 2010.
La ricorrente, manifestando l'intenzione di non voler ricevere né soldi né terreni in più, chiede il mantenimento della proprietà entro gli attuali confini senza togliere viti e alberi.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo è generico e privo di motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto.
Il terreno oggetto della riconsegna è rimasto nella stessa posizione e subisce, in corrispondenza del confine nord, una leggera modifica di forma che determina un lievissimo aumento della superficie (13 metri quadrati) e che consente l'accesso alla viabilità pubblica.
In sede di conguaglio viene individuato un minimale credito a favore della ditta (9 euro).
La ditta non subisce pertanto a seguito del riordino alcun sostanziale peggioramento della propria situazione acquisendo, invece, un comodo accesso alla nuova viabilità.

- Ricorso MDT 5 TOPPANO ALESSANDRA del 7 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4775 del 10 luglio 2010.
La ricorrente lamenta che, a seguito della riassegnazione, verrebbe meno la possibilità di usufruire del legnatico attualmente presente nel fondo di proprietà.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastaldei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario e quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

- Ricorso MDT 6 AVV. JESU in nome e per conto di ULIANA LORIS del 9 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4806/1 del 12 luglio 2010.
L'Avvocato, in nome e per conto del ricorrente, lamenta che i terreni riconsegnati presentano qualità

agronomiche molto scadenti, sono di scarso valore economico e incolti da parecchi anni, che i terreni di attuale proprietà del ricorrente sono stati assegnati a persone di età avanzata e già in pensione che non svolgono più alcuna attività agricola.
L'Avvocato, in nome e per conto del ricorrente, richiede la revisione della ricomposizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le affermazioni risultano generiche e non supportate da dati tecnici o scientifici né è stata presentata la consulenza tecnica agronomica preannunciata.
La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta in conformità ai criteri generali stabiliti, in funzione delle caratteristiche agronomiche dei fondi.
L'età o altre caratteristiche personali dei destinatari delle particelle riconsegnate non fanno parte dei criteri generali per la ridistribuzione dei terreni oggetto di riordino.

- Ricorso MDT 7 MICOLI CATERINA del 10 luglio –2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4820 del 13 luglio 2010.

La ricorrente, lamenta rispettivamente la perdita di mq 397 e mq 125 di superficie ed un conguaglio a debito nonostante la riduzione di superficie; la ricorrente lamenta che, contrariamente alle risultanze catastali, è stata valutata come bosco ceduo una superficie di mq 456, determinando ingiustamente un conguaglio a debito, l'imposizione di servitù non meglio precisate e l'eventualità di essere penalizzati da "un lungo fronte strada".
La ricorrente, con riferimento alla particella relativa al fondo riassegnato in comune di Basiliano, lamenta che "E' corta e di forma irregolare per cui i lavori agricoli saranno malagevoli e dispendiosi".
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori.
La classificazione catastale non tiene conto della parziale presenza di zone boscate che incidono sul valore complessivo del terreno. Dalle risultanze dell'ortofoto in atti, risulta la "parziale presenza di zone boscate".
Con riferimento alle scelte effettuate in sede di riassegnazione le necessità planimetriche della ricomposizione hanno portato a un diverso orientamento della particella pur mantenendo la posizione come richiesto.

- Ricorso MDT 8 SCHIAVO SANTINA e ZORATTI RICCARDO del 14 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4883 del 15 luglio 2010.

I ricorrenti lamentano che la valutazione del fondo "conteggia impropriamente m. 53 a bosco, che non insistono sulla particella n. 215, ma probabilmente sulla particella n. 196, confinante ma non di proprietà dei" ricorrenti medesimi.
I ricorrenti richiedono la rettifica della valutazione del terreno "computando l'intera superficie (2.800 mq) a seminativo"
Ricorso ACCOLTO in quanto fondato.
Sulla base di adeguata verifica sulle ortofoto aggiornate all'anno 2007, si riscontra l'insussistenza, sul mappale Comune di Mereto di Tomba f. n. 18, n. 2156, di porzione classificabile come bosco ceduo. Pertanto viene modificata la scheda relativa (n. 541) che comporta l'aumento del credito dei reclamanti da euro 69,44 a euro 182,69.

- Ricorso MDT 9 FERINO MARIABERTA e PILOTTO FABRIZIO del 18 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4976 SIN del 19 luglio 2010.

I ricorrenti lamentano che la realizzazione della nuova viabilità confinante con i terreni di loro proprietà crea disagi ai residenti della zona e che non costituisce un comodo passaggio per i mezzi agricoli.
I ricorrenti richiedono la rivisitazione della strada interpoderale di nuova realizzazione.
Ricorso INAMMISSIBILE per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
I ricorrenti sono proprietari di due terreni esterni al perimetro del riordino, adiacenti ad una nuova strada realizzata all'interno del perimetro medesimo. Tale strada costituisce, fra l'altro, la prosecuzione di un tratto di strada comunale già esistente.
I ricorrenti, non sono titolari di diritti reali sui terreni interessati dal riordino e pertanto non sono legittimati a presentare reclamo ai sensi degli articoli 26 e 27 del regio decreto 215/1933.
Le argomentazioni sollevate non attengono alle modalità ed ai criteri con cui i terreni agricoli oggetto del riordino sono stati ridistribuiti e pertanto non possono essere materia di esame da parte della presente Commissione.

- Ricorso MDT 10 QUERIN GINO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5051/1 del

23 luglio 2010.
Il ricorrente lamenta che i suoi due terreni non sono stati accorpati, come richiesto in fase di predisposizione del piano al fine di ottenere un unico appezzamento che consenta una più efficace lavorazione.
Il ricorrente richiede l'accorpamento delle due particelle oggetto della riconsegna.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La ditta è attuale proprietaria di due lotti, di cui uno costituito da due terreni, entrambi senza accesso alla viabilità e distanti fra loro 500 metri circa.
La ditta ha ricevuto in consegna due terreni entrambi di forma regolare e ben serviti dalla viabilità pubblica, posti uno affiancato all'altro. In tale modo i due terreni vanno sostanzialmente a costituire un unico corpo, anche se attraversato dalla nuova viabilità. Inoltre il lotto più grande, costituito dalle particelle provvisorie 8 e 15 della massa 35, insiste nella stessa posizione delle particelle 31 e 151 del foglio 10 di attuale proprietà.
Il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.

- Ricorso MDT 11 DI BENEDETTO NICOLINA del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5069 del 26 luglio 2010.

La ricorrente si lamenta del fondo in riassegnazione "perché i terreni non sono tutti uguali come bontà".
La ricorrente lamenta la riduzione di superficie del fondo rassegnato.
La ricorrente lamenta che nel fondo attualmente in proprietà è stato valutato un bosco ceduo allo stato inesistente.
La ricorrente si lamenta il conguaglio a debito.
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini e la verifica della stima effettuata.
Ricorso ACCOLTO PARZIALMENTE, limitatamente alla rettifica del calcolo del conguaglio conseguente alla verifica dell'isussistenza del bosco ceduo.
Il primo motivo di reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, in ordine alla razionale riassegnazione dei fondi.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
Sulla base delle ortofoto aggiornate all'anno 2007, si riscontra che non compare il boschetto presente su un lato dell'appezzamento. Pertanto limitatamente a questo aspetto il ricorso è accoglibile e viene conseguentemente modificata la scheda relativa (n. 220) che comporta la diminuzione del debito della ricorrente da euro 282,00 a euro 241,01.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.

- Ricorso MDT 12 FANUTTI DINO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5069 del 26 luglio 2010.

Il ricorrente si lamenta del fondo in riassegnazione "perché i terreni non sono tutti uguali come bontà".
Il ricorrente lamenta la riduzione di superficie del fondo rassegnato.
Il ricorrente lamenta che nel fondo attualmente in proprietà è stato valutato un bosco ceduo allo stato inesistente.
Il ricorrente si lamenta il conguaglio a debito.
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini e la verifica della stima effettuata.
Ricorso ACCOLTO PARZIALMENTE, limitatamente alla rettifica del calcolo del conguaglio conseguente alla verifica dell'insussistenza del bosco ceduo.
Il primo motivo di reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, in ordine alla razionale riassegnazione dei fondi.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
Sulla base delle ortofoto aggiornate all'anno 2007, si riscontra che non compare il boschetto presente su un lato dell'appezzamento. Pertanto limitatamente a questo aspetto il ricorso è accoglibile e viene conseguentemente modificata la scheda relativa (n. 257) che comporta la diminuzione del debito del ricorrente da euro 310,00 a euro 161,01.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifi-

che caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.

- Ricorso MDT 13 AVV. CARLO ONESTI in nome e per conto di SZULIN GIORGIO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5072 del 26 luglio 2010.

Il ricorrente contesta lo spostamento del fondo in quanto privo di motivazione.
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione ha inteso razionalizzare le proprietà nell'intorno considerato; ciò attraverso l'avvicinamento della particella 35/5 alla proprietà, nel mentre la particella 35/7 veniva posizionata in modo da ottenere il doppio fronte su due strade di indubbia valenza, in particolare sul lato est che prospetta verso la zona artigianale.
Il fondo assegnato al ricorrente, posto a poca distanza dal precedente, è di forma più regolare e gode di doppio accesso su due strade di indubbia valenza.

- Ricorso MDT 14 ROIATTI GIANNI, ROIATTI TERZO, ROIATTI FRANCESCO, BISUTTI FIORELLA del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 6162/10 del 28 luglio 2010.

I ricorrenti lamentano che i terreni oggetto della nuova assegnazione sono collocati in una zona meno fertile in quanto caratterizzata da terreno ghiaioso, arido e incolto, che i terreni ante riordino, presentando forma regolare, sono facilmente coltivabili e idonei al posizionamento dell'impianto pluvirriguo mentre quelli post riordino presentano una forma irregolare e saranno attraversati da una strada comunale, creando difficoltà ad eseguire lavorazioni agrarie e la sistemazione fondiaria - irrigua. I ricorrenti lamentano inoltre che i terreni ante riordino si trovano a 500 metri dal centro abitato di Tomba mentre quelli post riordino si trovano in "profonda periferia" con conseguenti danni dal punto di vista economico - commerciale. Inoltre non comprendono come mai non sia stato loro assegnato un unico appezzamento nella collocazione del lotto attualmente di maggiori dimensioni (Foglio 16 particelle nn. 141-143-144 corrispondenti a 3.48.90 ettari) e lamentano possibili difformità di trattamento rispetto ad altre ditte.
I ricorrenti richiedono la revisione del piano di riordino affinché i terreni di proprietà vengano accorpati in un unico lotto ed in subordine il mantenimento di tutti i terreni nella posizione attuale forniti solamente dell'approvvigionamento idrico.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei terreni ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori al fine della equa valutazione.
Inoltre le opere di irrigazione, una volta realizzate, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni.
I terreni di nuova assegnazione risultano sostanzialmente equivalenti, per valore, a quelli conferiti, nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933 ai sensi del quale la differenza dei valori dei terreni scambiati non può essere superiore al trenta per cento.
La ditta è attualmente proprietaria di diciassette terreni accorpati in cinque lotti di cui solo due con forma e dimensione ottimali per le utilizzazioni agricole.
Il riordino determina un notevole accorpamento di tali terreni: la riconsegna ha ad oggetto quattro terreni riuniti in tre lotti, di cui due vanno sostanzialmente a costituire un unico grande appezzamento, anche se attraversato in diagonale dalla viabilità comunale. La forma di questi ultimi due lotti viene resa maggiormente regolare con l'inserimento di due aree verdi triangolari per facilitare le lavorazioni agronomiche. La forma di tutti tre i lotti è adeguata alle opere di sistemazione irrigua.
Il motivo di reclamo non è pertanto accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.
Dall'esame della planimetria si evince che, dei cinque lotti in attuale proprietà della ditta, solo uno (Foglio 16, particelle 54, 55, 112, 113, 114, 115, 116) dista meno di 500 metri dall'abitato di Tomba, mentre uno dista 1.100 metri circa (Foglio 18 particelle 142, 107, 108, 109 e 110) e gli altri tre 800 metri circa.
La restituzione, invece, riguarda sostanzialmente due lotti che distano rispettivamente 800 e 900 metri circa dall'abitato e che sono situati in posizione baricentrica rispetto i terreni di attuale proprietà.
Per altro, la valutazione dei terreni ante e post riordino è correttamente avvenuta, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di stima, in funzione del valore agronomico dei fondi senza tenere conto di eventuali speculazioni legate alla possibile variazione di destinazione d'uso. L'intervento di riordino persegue infatti finalità volte esclusivamente allo sviluppo dell'attività agricola.
La doglianza relativa ai confronti con altre ditte è priva di rilievo in considerazione della positiva valuta-

zione della corretta applicazione al caso concreto dei criteri generali che hanno ispirato il riordino.

- Ricorso MDT 15 MICHELIN VALENTINO, MICHELIN TARCISIO del 29 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 21EM del 6 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano che nei terreni attualmente coltivati le caratteristiche morfologiche e organolettiche degli stessi risultano "di gran lunga migliori" di quelle dei fondi in riassegnazione.
I ricorrenti lamentano che i terreni attualmente coltivati dispongono di un boschetto e di numerosi gelsi, curati da molti anni, con un valore commerciale non considerato in fase di stima.
I ricorrenti lamentano che i terreni di proprietà ricadono nell'ambito di sviluppo della zona industriale artigianale esistente di Mereto di Tomba, con una valutazione di area industriale, completamente diversa da quella effettuata in sede di stima.
I ricorrenti lamentano che entrambi i terreni attualmente confinano e risultano accessibili direttamente da strade pubbliche, mentre i terreni assegnati non presentano queste favorevoli condizioni.
I ricorrenti richiedono il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini ed in subordine il loro posizionamento "sul fronte della strada comunale della zona industriale posta dietro all'impianto sportivo di Mereto di Tomba".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto, per l'effetto inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

- Ricorso MDT 16 VIOLINO EZIO del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5332/1 del 6 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che nella nuova distribuzione dei terreni il prato stabile viene collocato in un terreno distinto rispetto l'adiacente fossato che lo delimita. In questo modo verrebbero meno le ragioni della tutela ambientale del prato stesso e si creerebbero problemi di delimitazione dei confini e di manutenzione.
Il ricorrente lamenta la creazione di una nuova servitù boschiva e l'aumento della superficie boschiva, con aumento del lavoro richiesto a fronte di una rendita irrisoria.
Il ricorrente lamenta la creazione di un'ulteriore nuova servitù a seguito della collocazione del traliccio elettrico nel terreno riconsegnato.
Il ricorrente lamenta che la proprietà della moglie è stata inglobata nella sua.
Il ricorrente lamenta che i terreni riconsegnati sono incolti e mal curati e lontani dal centro abitato.
Il ricorrente richiede la revisione del riordino o mantenimento dei terreni nell'attuale posizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
L'adeguatezza della tutela dei prati stabili è un aspetto che è stato valutato in sede verifica di assoggettabilità al VIA del progetto preliminare e verrà ulteriormente verificato in sede di progetto definitivo come previsto dalla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Non viene istituita nessuna servitù boschiva ma vi è solamente la previsione di un vincolo di natura urbanistica.
Della diversa destinazione di uso di parte del suolo riconsegnato, da seminativo a bosco, si è tenuto conto ai fini della determinazione del valore dei terreni restituiti nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può infatti essere superiore al 30%.
La servitù relativa al terreno riconsegnato è stata considerata ai fini della determinazione del valore di quest'ultimo, come previsto dai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima e nel rispetto del

parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933.
Le proprietà riconsegnate hanno entrambe autonomo accesso alla viabilità pubblica e, seppur adiacenti, sono fra loro indipendenti e distinte senza che ciò possa causare reciproci pregiudizi tra i fondi dei coniugi.
A fronte di sei particelle fra loro distanti, non tutte con accesso diretto alla viabilità pubblica, la restituzione riguarda un unico lotto che è stato collocato in posizione sostanzialmente coincidente con tre delle particelle di attuale proprietà.
La valutazione dei terreni ante e post riordino è correttamente avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di stima.

- Ricorso MDT 17 SOTTILE ARMANDA del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5333/1 del 6 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che la sua proprietà è stata inglobata tra i terreni del marito.
La ricorrente lamenta la creazione di una nuova servitù boschiva.
Il ricorrente richiede la revisione del riordino o mantenimento dei terreni nell'attuale posizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le proprietà riconsegnate hanno entrambe autonomo accesso alla viabilità pubblica e, seppur adiacenti, sono fra loro indipendenti e distinte senza che ciò possa causare reciproci pregiudizi tra i fondi dei coniugi.
Non viene istituita nessuna servitù boschiva ma vi è solamente la previsione di un vincolo di natura urbanistica.

- Ricorso MDT 18 CECCHINI BRUNO del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5334 del 6 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che il richiesto accorpamento dei fondi é avvenuto in una zona "con un tipo di terreno di scarsissima qualità e che avrà delle pesanti ricadute in termini di produttività" e che la riassegnazione dei fondi ha comportato una riduzione di superficie del 5% e un conguaglio a debito di euro 596.
Il ricorrente richiede l'accorpamento della superficie oggetto di ricomposizione fondiaria "in prossimità dell'attuale foglio 1 mappale 9".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo consta di asserzioni generiche non comprovate da riscontri oggettivi di carattere tecnico-scientifico.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
La posizione del lotto assegnato risulta oggettivamente adeguata rispetto alle precedenti.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (cfr. articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
Il conguaglio a debito è giustificato dalle caratteristiche intrinseche dei terreni ante riordino (assenza dell'intervento irriguo e gravosa presenza di tralicci elettrici).

- Ricorso MDT 19 MACUTAN GIOVANNI del 7 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5398 cat. 10 del 9 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che il terreno assegnato è di forma fortemente irregolare, non adatto alle lavorazioni con una particella a bosco sul lato Sud-est e che la riassegnazione non ha tenuto conto di quanto da lui espresso in ordine alla riconsegna di un unico appezzamento vicino alla propria abitazione.
Il ricorrente richiede che il terreno assegnato sia di forma regolare o che venga riconsegnato un appezzamento vicino alla propria abitazione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Con la riconsegna, i vantaggi complessivi conseguenti all'introduzione della pratica irrigua al miglioramento del reticolo viabile e all'ottimizzazione degli accessi rendono, di fatto nel caso di specie, il fattore forma marginale e sostanzialmente ininfluente. Inoltre il fondo attualmente posseduto è privo di accesso diretto alla viabilità pubblica mentre il fondo riassegnato presenta comodi accessi alla viabilità.
Il terreno riassegnato ha forma irregolare solo per la parte terminale a sud-est dovuta al tracciato della strada vicinale;
La riconsegna è correttamente avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei criteri informatori prefissati.

- Ricorso MDT 20, MANAZZONE MENTANA, DELLA PICCA ITALO, DELLA PICCA OLIVIERO, DELLA PICCA ENRICO, del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5436 del 10 agosto 2010.

Ricorso RITIRATO dai ricorrenti come da convenzione allegata alla memoria datata 30 maggio 2011, prodotta dal Consorzio con nota prot. 2721 di data 6 giugno 2011.

- Ricorso MDT 21 BARBERIO SERGIO del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5437 del 10 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che i terreni di cui al F. 16 nn. 39-237, attualmente in proprietà, "hanno per tutta la lunghezza su due lati, due filari di gelsi ultracinquantenari", mentre nei fondi in riassegnazione "non rimane un gelso".
Il ricorrente lamenta che il terreno di cui al F. 6 n. 217 è "parte coltivato e parte a bosco che…viene tolto".
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori.
Con riferimento al caso di specie, si rimarca che il presente motivo di reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto del pregiudizio lamentato, per l'effetto inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, ampiamente illustrate dalla scrivente Commissione a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.

- Ricorso MDT 22 BARBERIO SERGIO del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5438 del 10 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che, contrariamente alle richieste inoltrate al Consorzio, i fondi in riassegnazione "sono due e distanti tra loro".
Il ricorrente richiede l'accorpamento dei terreni in comproprietà con le figlie a quelli di sua esclusiva proprietà.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto del pregiudizio lamentato, per l'effetto inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione prevede il mantenimento in loco della porzione vicina al paese. La restante parte è stata divisa in due porzioni per necessità planimetriche; le due porzioni sono comunque limitrofe.

- Ricorso MDT 23 TOPPANO DILETTA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5439 del 10 agosto 2010.
La ricorrente lamenta che nel terreno in riassegnazione non sussistono i gelsi presenti nei fondi attualmente in proprietà.
la ricorrente richiede l'Accorpamento dei propri terreni a quelli del marito Todone Luigi "nella stessa massa" e "nella vecchia proprietà comprendendo i 97 gelsi".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie

attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori.

- Ricorso MDT 24 TODONE LUIGI del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5440 del 10 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che nei terreni ante riordino attualmente sono posti n. 63 gelsi ultracentenari, mentre nel fondo in riassegnazione "non rimane alcun gelso".
Il ricorrente lamenta che i fondi in riassegnazione sono "spostati verso il paese di Blessano molto distante dal paese di Tomba, in una zona sassosa, meno fertile dell'attuale, in cui non viene tenuto conto della minor qualità del terreno".
Il ricorrente richiede la riassegnazione del terreno "in corrispondenza della Massa 30 particella 323 al posto della particella n. 819 della massa 41".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
Il motivo di reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto del pregiudizio lamentato, inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
In fondi in riassegnazione sono stati mantenuti "in zona presso paese".

- Ricorso MDT 25 TODONE LUIGI, TOPPANO DILETTA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5441 del 10 agosto 2010.

Con riferimento alla scheda n. 555 del registro dei conguagli, i ricorrenti lamentano il mancato accorpamento dei terreni, a suo tempo promesso dal Consorzio.
I ricorrenti lamentano che nel fondo riassegnato non sussistono i 97 gelsi preesistenti.
I ricorrenti richiedono Mantenimento dei terreni entro gli attuali confini "comprendendo i 97 gelsi".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
I terreni ante riordino di cui alla scheda n. 555 del registro dei conguagli sono stati effettivamente accorpati.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che

viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo. La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.

- Ricorso MDT 26 ROVERE LUCIO del 7 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5442 cat 1 del 10 agosto 2010.

Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 332 della massa 30, terreno vicino alle case della periferia della frazione di Tomba, lamenta che vengano tolti 1.000 metri quadri causando un danno economico non riconosciuto.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 790 della massa 26, lamenta che la forma è irregolare con difficoltà di lavorazione e posa degli impianti di irrigazione.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 502 della massa 26, lamenta che il bosco, con piante ultracentenarie, non viene compreso nel terreno riconsegnato e che non viene riconosciuto il valore della legna.
Il ricorrente lamenta Con riferimento alla particella provvisoria n. 521 della massa 25, lamenta che insiste una servitù di elettrodotto che non viene debitamente riconosciuta.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 351 della massa 23, lamenta che la superficie boscata viene ridotta e non viene riconosciuto il valore della legna.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 119 della massa 8, lamenta che si tratta di un terreno che ha sostituito quello di attuale proprietà collocato più vicino al centro abitato, meno sassoso e più fertile.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 118 della massa 8, lamenta che si tratta di una fascia di terreno a bosco in cui anticamente c'era un ex rifugio di guerra non valutato equamente allo stata in cui si trova.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 99 della massa 4, lamenta che si tratta di un terreno distante di 150 metri da quello di attuale proprietà e situato in una zona di minore valore agronomico.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 98 della massa 4, lamenta che si tratta di una fascia boscata stretta e allungata, in una zona in cui non si trova nessuno dei terreni di attuale proprietà e con destinazione a bosco.
Il ricorrente, con riferimento alla particella provvisoria n. 120 della massa 8, situata nel Comune di Basiliano, lamenta che si tratta di una particella di superficie troppo esigua per essere efficacemente lavorata.
Il ricorrente richiede la riassegnazione dei terreni in base ad una maggiore considerazione di quanto espresso in fase di predisposizione del piano. Chiede inoltre che i terreni riconsegnati abbiano forma rettangolare regolare e che siano privi di servitù; il mantenimento di alcuni attuali terreni di proprietà nel Comune di Mereto di Tomba: foglio 7 particella n. 323, foglio 11, particelle nn. 317, 378 e 394, foglio 18 particella n. 26; che la stima dei terreni avvenga attraverso sopralluogo in campagna in modo da valutare il vero valore agronomico dei terreni in base alle reali condizioni degli stessi.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il ricorrente imposta alcuni motivi del reclamo come puntuale confronto fra i terreni che risultano collocati ante e post riordino nella medesima zona. Le operazioni di riordino vanno invece complessivamente valutate in funzione di tutti i terreni conferiti e riconsegnati con riferimento alla medesima ditta.
Risulta inconferente il confronto fra la posizione di una particella riconsegnata con la posizione di un singolo e puntuale terreno di attuale proprietà, le osservazioni attinenti alla diminuzione di superficie e di valore, vanno considerate con riferimento alla situazione complessiva.
Il ricorrente è attuale proprietario di ventiquattro particelle, riunite in undici lotti.
La restituzione ha ad oggetto dieci particelle, riunite in sei lotti con un ottimale accorpamento in due grandi aree, situate sostanzialmente nella medesima posizione dove attualmente si trovano i terreni di maggiore estensione.
La valutazione delle singole particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, tenendo debitamente conto delle servitù, esistenti e future, e delle caratteristiche agronomiche dei terreni.
La differenza del valore complessivo dei terreni ante e post riordino è minimale e pertanto ampiamente inferiore al parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933 in base al quale la differenza dei valori dei terreni scambiati non può infatti essere superiore al 30%.
Le opere di irrigazione, una volta realizzate, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in

sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La richiesta avanzate in ordine al mantenimento in proprietà di alcuni terreni dispersi nel territorio Comune di Mereto di Tomba (foglio 7 particella n. 323, foglio 11, particelle nn. 317, 378 e 394, foglio 18 particella n. 26) è in contrasto con i criteri generali del riordino relativi all'accorpamento delle proprietà in posizione congrua rispetto al generale posizionamento delle attuali particelle.
Il terreno è stato mantenuto nella sua posizione, in prossimità del centro abitato, con una diminuzione di superficie notevolmente inferiore a quella lamentata. La forma rimane sostanzialmente immutata.
La forma del terreno riconsegnato, corrispondente alle particelle 187, 188, 189 190, 191 del foglio 6, avendo lati lunghi paralleli, permette le normali operazioni agronomiche senza particolare aggravio dal punto di vista del tempo a tal fine necessario.
Nella zona in cui si trova la particella provvisoria n. 502 della massa 26, il ricorrente è ora proprietario di due terreni che costituiscono un unico corpo (foglio 6 particella 257 e foglio 7 particella 323) per una superficie complessiva di ettari 0,472, di cui ettari 0,158 a bosco.
La restituzione consiste in due terreni collocati in prossimità (massa 26, particella 502 e massa 23, particella 351), che coincidono con quelli conferiti per una porzione di terreno assolutamente marginale, per una superficie complessiva di ettari 0,311, tutta a bosco e non è avvenuta alcuna riduzione della superficie boscata.
Nella zona in cui si trova la particella provvisoria n. 521 della massa 25, il ricorrente è attualmente proprietario, fra l'altro, dei terreni identificati con le particelle 240 e 241 del foglio 6.
Su entrambe già insiste una servitù di elettrodotto della quale si è tenuto conto, sia in sede di stima dei terreni conferiti, sia in sede di stima e conguaglio dei terreni riconsegnati, come previsto dai criteri generali stabiliti dalla Commissione.
Nella zona in cui si trova la particella provvisoria n. 351 della massa 23, il ricorrente è ora proprietario di due terreni che costituiscono un unico corpo (foglio 6 particella 257 e foglio 7 particella 323) per una superficie complessiva di ettari 0,472, di cui ettari 0,158 a bosco.
La restituzione consiste in due terreni collocati in prossimità (massa 26, particella 502 e massa 23, particella 351), che coincidono con quelli conferiti per una porzione di terreno assolutamente marginale, per una superficie complessiva di ettari 0,311, tutta a bosco e non è avvenuta alcuna riduzione della superficie boscata.
La fascia di terreno a bosco di cui alla particella 118 è stata correttamente valutata in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima come bosco ceduo di prima classe.
La superficie a bosco è stata restituita in conformità ai criteri generali stabiliti nel "Piano di conservazione e ricostituzione vegetale" previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28/2002.
La particella provvisoria 120 costituisce fisicamente un corpo unico con la particella 119; pertanto da un punto di vista agronomico non vi è alcun impedimento alla continuità delle lavorazioni fra i due terreni.
La previsione di due particelle cartograficamente distinte discende dal fatto che la particella 120 si trova nel Comune di Basiliano, mentre la contigua particella 119 nel Comune di Mereto di Tomba. Il Consorzio riordinatore, a riordino ultimato, si attiverà per ottenere la rettifica dei confini comunali affinché entrambe le particelle ricadano nel Comune di Mereto di Tomba.

- Ricorso MDT 27 TODONE IDO del 9 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5467/SIN del 11 agosto 2010.

Il ricorrente, dichiarando di essere stato nominato "tutore dei piccoli proprietari" sin dal primo incontro pubblico relativo al riordino, lamenta di non essere stato coinvolto da parte del Consorzio di bonifica ai fini della riassegnazione delle proprietà terriere e che tale distribuzione è stata fatta senza dare ascolto alle richieste dei piccoli proprietari ed allega una raccolta di 52 firme per la richiesta di una riunione con i firmatari al fine di ottenere una ridistribuzione coerente.
Ricorso INAMMISSIBILE per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Il ricorrente non risulta essere in possesso di un valido e specifico titolo giuridico che lo legittimi a rappresentare i "piccoli proprietari" interessati.

Il motivo di reclamo si sostanzia in una contestazione indistintamente riferita a tutti i proprietari interessati e del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto.
La finalità del reclamo, ottenere una riunione con i firmatari per procedere ad una ridistribuzione coerente, non risulta compatibile con quanto previsto dal RD 215/1933, ai sensi del quale i reclami sono diretti a provocare singole decisioni nel merito e non, come auspicato dal ricorrente, a riaprire l'iter di predisposizione del piano attraverso una nuova valutazione generale della distribuzione dei terreni interessati.
I lamentati vizi procedurali relativi all'assenza di confronti con l'Ente procedente si ritengono superati non solo dai contenuti della documentazione allegata alle controdeduzioni del Consorzio, ma soprattutto dalla preliminare valutazione di legittimità espressa, dalla presente Commissione con riferimento al piano di riordino ed alle procedure seguito anche in fase di predisposizione.

- Ricorso MDT 28 FANUTTI FEDORA del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5471 del 11 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che i terreni attualmente in proprietà presentano strati superficiali di terra vegetale di buona qualità e consistenza per le colture praticate, con una buona resistenza agli eventi siccitosi, mentre l'area di riassegnazione è caratterizzata da strati ghiaiosi superficiali e da modeste rese delle colture.
La ricorrente lamenta che il terreno di cui al f. n. 9 è posto nelle immediate vicinanze del nucleo abitato di Mereto, in un'area con possibili futuri sviluppi edificatori, con un valore commerciale superiore ai normali terreni agricoli, mentre il fondo in riassegnazione è posto lontano da ogni strada anche di riordino e con un valore commerciale assolutamente inferiore.
La ricorrente lamenta che il terreno di cui al f. n. 14 confina con una strada provinciale ed ha diretto accesso dalla stessa, contrariamente al terreno in riassegnazione che risulta lontano dalla sede aziendale e di difficile raggiungimento.
La ricorrente lamenta che il terreno di cui al f. n. 9 presenta un boschetto con piante di notevole età e consistenza, frutto di anni di cure, che nel calcolo economico del bene non viene considerato.
La ricorrente lamenta che nel quadro economico della ricomposizione i valori risultano invertiti rispetto alle considerazioni in reclamo e che vengono riassegnati terreni di caratteristiche e valore inferiore, con meno superficie e con un conguaglio da pagare.
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini; in subordine, l'accorpamento dei medesimi "nella posizione dell'attuale numero 850 del foglio 9, vicino alle abitazioni di Mereto".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto, per l'effetto inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
Ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del regio decreto 215/1933, nella riassegnazione si è tenuto conto della volontà della ricorrente, formulata nel corso degli incontri informativi, di ottenere l'accorpamento del proprio fondo con quello della congiunta Zoilla Gosparo.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

- Ricorso MDT 29 ROVERE GALIANO, ROVERE VALENTINA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5472 del 11 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano che non è stata presa in considerazione la loro volontà, espressa in fase di intervista, di avere in riconsegna un unico appezzamento al fine di ottenere una più facile lavorabilità nonché

una razionalizzazione dei costi per i carburanti e l'irrigazione.
I ricorrenti richiedono l'annessione del terreno identificato con massa 20 n. 362 al terreno massa 20 n. 359, con differenza di "circa mt. 2700…annessa alla massa 20, particelle provvisorie 398-708, o alla massa 25, particella provvisoria 523"; in subordine, l'annessione del terreno identificato con massa 20 n. 362 al terreno massa 25 n. 523.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La riassegnazione ha preso in esame le ditte dei reclamanti e la ditta Rovere Valentina. Per tale complesso di ditte si è proceduto a un accorpamento per totali ha 4 32 32 rispetto alla superficie conferita totale pari a ha 6 16 70. I terreni non accorpati sono 25/523 di ha 1 22 01 posto nella zona a nord della borgata piuttosto richiesta e 20/362 di 50 99 rientrante nella medesima massa a distanza relativamente ridotta dal nucleo principale. Il mancato accorpamento di quest'ultima particella è derivato dalla presenza di terreni collegati con le abitazioni lungo strada di cui costituiscono normale pertinenza.
Nella fattispecie risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 26, secondo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui nella riassegnazione si tiene conto della volontà dei reclamanti, il motivo di reclamo si rivela inidoneo a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, al fine della razionale riassegnazione dei fondi.

- Ricorso MDT 30 ROVERE GALIANO MINARELLI AGOSTINA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba. n. 5473 del 11 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano che il bosco ceduo antistante il terreno di cui al f. n. 11 mappale n. 276, attualmente in proprietà, è stato attribuito ad altro proprietario.
I ricorrenti richiedono la riassegnazione del bosco ceduo identificato con massa 20 n. 360 "per tutta l'area comprendente la massa provvisoria 20 particella 369".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

- Ricorso MDT 31 ROVERE GALIANO del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5474 del 11 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che il bosco ceduo antistante il terreno di cui al f. n. 11 mappale n. 277, attualmente in proprietà, è stato attribuito ad altro proprietario.
Il ricorrente richiede la riassegnazione del bosco ceduo identificato con massa 20 n. 360 al ricorrente "per tutta l'area comprendente la massa provvisoria 20 particella 398".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa.
In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

- Ricorso MDT 32 DI BERNARDO IMELDA del 12 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5503 cat. 1 del 2 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che il mappale 770 della massa 26, provissoriamente assegnato, ha una forma più irregolare dell'attuale fondo, complicando sia le consuete lavorazioni agricole, sia la distribuzione irrigua e che il nuovo fondo presenta un valore commerciale inferiore.
La ricorrente richiede che venga conservata la posizione e la forma dell'attuale fondo con l'aggiunta del beneficio idrico.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
Con la riconsegna, i vantaggi complessivi conseguenti all'introduzione della pratica irrigua, al miglioramento del reticolo viabile e all'ottimizzazione degli accessi rendono, di fatto nel caso di specie, il fattore forma marginale e sostanzialmente ininfluente.
Il reclamo risulta generico e non supportato da dati tecnici o scientifici in ogni caso la valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità con i criteri generali stabiliti in funzione delle caratteristiche agronomiche dei fondi, al fine della loro equa valutazione.

- Ricorso MDT 33 ULIANA ERNESTO del 12 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5504 del 12 agosto 2010.

Il ricorrente contesta in modo apodittico lo spostamento del fondo, contesta la diminuzione di superficie ed il conguaglio a debito.
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
Il reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
Il ricorrente ha ottenuto in riassegnazione un appezzamento unico perfettamente regolare, con orientamento adeguato, posto molto più vicino al centro abitato.
La riduzione di superficie, minima rispetto alla media del comprensorio, rientra ampiamente nei termini di legge (cfr. articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.

- Ricorso MDT 34 MIGOTTI GIOVANNA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5505/1 del 12 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che i terreni di attuale proprietà, foglio 11, particelle 266 e 274, sono più utilmente collocati in prossimità della casa di abitazione e dalla stalla, mentre quelli riconsegnati sono situati ad una distanza di circa un chilometro in direzione sud; lamenta che il valore attribuito in sede di stima ai terreni di attuale proprietà non è adeguato in quanto non si è tenuto conto del valore commerciale determinato dai possibili sviluppi edificatori.
La ricorrente lamenta che i terreni di attuale proprietà sono ben serviti dalla viabilità mentre quelli riconsegnati sono raggiungibili sono attraverso strade di campagna con 3-4 svolte a gomito.
La ricorrente lamenta che i terreni di attuale proprietà sono stati curati dai sassi mentre quelli riconsegnati sono situati in una zona più sassosa e di minor valore agronomico.
La ricorrente richiede l'accorpamento dei seminativi all'attuale terreno di cui al foglio 11 particella 274 e la rivalutazione adeguata del valore delle particelle 266 e 274 del foglio 11
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La ricorrente è attuale proprietaria di tre terreni a seminativo foglio 11, particelle 266 e 274 e foglio 18 particella 86, fra loro distinti. Solo i primi due sono vicini fra di loro ed alla casa di abitazione. Le particelle 86 e 274 di attuale proprietà non sono direttamente servite dalla viabilità. La particella 266 ha forma non regolare e raggiunge la viabilità comunale grazie ad una lunga fascia di terreno che costituisce la strada di accesso al fondo ma che sottrae terreno alla coltivazione.
Il terreno restituito.
La restituzione ha ad oggetto un'unica particella che, pur collocata in posizione diversa e più distante dal centro abitato, permetterà l'esecuzione delle lavorazioni agricole in modo più agevole rispetto alla situazione attuale, essendo caratterizzata da una forma regolare ed è direttamente e comodamente raggiungibile dalla viabilità di nuova realizzazione.
Il valore dei terreni riconsegnati è stato calcolato, in conformità ai criteri generali stabili dalla Commissione di stima, sulla base delle caratteristiche agronomiche dei terreni, tenendo conto anche della presenza dello scheletro del suolo. La valutazione dei terreni ante e post è correttamente avvenuta, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, in funzione del valore agronomico del fondo

senza tenere conto di eventuali speculazioni legate alla possibile variazione di destinazione d'uso del terreno. L'intervento di riordino persegue finalità volte esclusivamente allo sviluppo dell'attività agricola.
Ai fini della valutazione economica delle particelle 266 e 274, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione di stima, si è tenuto conto della fascia di prossimità di 100 metri dalle aree abitate.
Il motivo di reclamo non è accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.

- Ricorso MDT 35 AZ. AGR. ULIANA LUIGIA E C. del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5506 cat. 1 del 12 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano che i terreni riassegnati hanno forma irregolare (non rettangolare) con un "angolo tagliato", uno "scalino" (massa 18 particelle 748, 749, 384 bosco e massa 15 particelle 719, 720).
I ricorrenti lamentano che la superficie post riordino ha una estensione inferiore a quella ante con una perdita di 4350 mq.
I ricorrenti lamentano una diversa classificazione di utilizzo di alcuni appezzamenti. In particolare modo per le particelle 36 e 37 del foglio 1.
I ricorrenti richiedono che gli appezzamenti vengano ripensati nella localizzazione attuale con una forma più squadrata possibile, in secondo luogo chiedono che diminuisca la sottrazione di terreno.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Con la riconsegna, i vantaggi complessivi conseguenti all'introduzione della pratica irrigua al miglioramento del reticolo viabile e all'ottimizzazione degli accessi rendono, di fatto nel caso di specie, il fattore forma marginale e sostanzialmente ininfluente.
La diminuzione di superficie, è regolarmente indennizzata con il conguaglio nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può infatti essere superiore al 30%.
L'azienda ricorrente si articola nella configurazione ante, su due nuclei consistenti e due appezzamenti minori singolarmente dislocati. La riassegnazione ha mantenuto i due corpi dando loro forme più regolari con confini longitudinali paralleli e di dimensione adeguata nel giusto orientamento. La ditta 4 ha visto accorpato il mapp. 1/185 attualmente isolato. Le ditte 383 e 410 risultano con forme e dimensioni adeguate a lavorabilità e sistema irriguo del tutto validi. La ditta 347 assume forma rettangolare ed adeguata.
La forma del mappale rassegnato risulta obbligata dalla necessità di soluzione per le restanti situazioni presenti nella massa considerata.
Alla luce delle ulteriori verifiche sulle ortofoto il Consorzio ha fornito due nuove schede con le conseguenti rettifiche numeriche: nel caso della scheda n°4 un conguaglio a credito di euro 302,65 e nel caso della scheda 519 un conguaglio a credito di euro 1.268,06.

- Ricorso MDT 36 MATTIUSSI ALFEO del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5507 del 12 agosto 2010.

Il ricorrente contesta in modo apodittico lo spostamento del fondo.
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione prevede il mantenimento nella massa precedente con uno spostamento verso sud dell'ordine di circa 100 metri. I confini longitudinali vengono rettificati, le superfici ridotte secondo percentuali medie.

- Ricorso MDT 37 MICOLI MAFALDA del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5508 del 12 agosto 2010.

La ricorrente contesta in modo apodittico lo spostamento del fondo.
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione prevede il mantenimento nella massa precedente con uno spostamento verso sud dell'ordine di circa 100 metri. I confini longitudinali vengono rettificati, le superfici ridotte secondo percentuali medie.

- Ricorso MDT 38 ROSSO DENIS, PERSELLO MARINELLA del 13 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5525/1 del 13 agosto 2010

I ricorrenti lamentano che il terreno riconsegnato (massa 21, particella 763) ha un valore commerciale inferiore rispetto a quello di attuale proprietà (foglio 8 particella 508), in quanto più lontano dalla viabilità e dalla zona edificata.
I ricorrenti richiedono il mantenimento del terreno nell'attuale posizione e di accorpare al medesimo gli altri fondi di proprietà.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno riconsegnato ha una forma regolare e più adeguata alle lavorazioni agricole e risulta traslato verso sud di una cinquantina di metri rispetto al fondo conferito al riordino.
La valutazione dei terreni ante e post è correttamente avvenuta, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, in funzione del valore agronomico del fondo senza tenere conto di eventuali speculazioni legate alla possibile variazione di destinazione d'uso del terreno. L'intervento di riordino persegue finalità volte esclusivamente allo sviluppo dell'attività agricola.
Ai fini della valutazione economica della particella 508 di attuale proprietà si è tenuto conto, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione di stima, della fascia di prossimità di 100 metri dalle aree abitate.
Rimane garantito l'accesso alla viabilità esistente e viene consentito l'accesso anche alla strada di nuova realizzazione. La realizzazione di una nuova strada, parallela alla viabilità provinciale ha sezionato la particella 508 che è stata riassegnato con forma regolare e dimensioni adeguate nella parte sud del nuovo sedime con accesso diretto anche dalla strada comunale.

- Ricorso MDT 39, PERSELLO MARINELLA del 13 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5526 del 13 agosto 2010.
Ricorso RITIRATO dalla ricorrente come da convenzione allegata alla memoria datata 30 maggio 2011, prodotta dal Consorzio con nota prot. 2721 di data 6 giugno 2011.

- Ricorso MDT 40 BUNELLO ALBERTA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5569 del 16 agosto 2010.
La ricorrente contesta la posizione del fondo riassegnato, che risulta assoggettato "per l'intera estensione longitudinale a servitù di elettrodotto" e chiede nel contempo "lo spostamento dell'area da assegnare al limite est della particella provvisoria n° 781".
La ricorrente contesta la quantificazione del conguaglio a debito.
La ricorrente richiede lo "Spostamento dell'area da assegnare al limite est della particella provvisoria n° 781, come evidenziato in verde nella planimetria allegata".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le pubbliche finalità di ricomposizione fondiaria che hanno determinato la riassegnazione alla ricorrente del fondo in questione non hanno comportato alcun significativo pregiudizio alla ricorrente medesima, tenuto conto che, pur a seguito dell'apportata modifica all'orientamento dei fondi, viene salvaguardata la posizione di preminenza del fondo post riordino, avuto particolare riguardo all'accesso alla strada provinciale.
Della servitù di elettrodotto, peraltro presente sia pure in forma limitata anche sul fondo ante riordino, viene tenuto adeguatamente conto ai fini della valutazione del terreno post riordino secondo i motivati criteri di stima elaborati dalla preposta Commissione a giustificazione della equa valutazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù a giustificazione della equa valutazione dei fondi.
Nel caso di specie, il conguaglio a debito è giustificato dalla preesistenza di aree boschive nel fondo ante riordino.

- Ricorso MDT 41 POL BRODETTO OFFELIA del 14 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5594 del 17 agosto 2010)
La ricorrente lamenta l'inesistenza della superficie classificata come bosco ceduo con riferimento al fondo attualmente in proprietà di cui al f. n. 9 particella 603 e che la superficie classificata a bosco è molto inferiore (mq. 150) con riferimento al fondo attualmente in proprietà di cui al f. n. 9 particella 602.
La ricorrente lamenta che altre ditte, a parità di superficie, hanno subito minore trattenuta per quota stradale.
Il ricorrente richiede la verifica della superficie classificata a bosco
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Dalla interpretazione della ortofoto "anno 2007", agli atti, rispetto all'ortofoto "anno 2002" di cui alle controdeduzioni del Consorzio non si evidenziano differenze sostanziali: la superficie a bosco della particella 603 è stimata da AGEA in 0.0215 ha contro 0.0153 ha ravvisati dal Consorzio.
Dalla interpretazione della ortofoto "anno 2007", agli atti, rispetto all'ortofoto "anno 2002" di cui alle controdeduzioni del Consorzio non si evidenziano differenze sostanziali: la superficie a bosco della particella 602 è stimata da AGEA in 0.0574 ha contro 0.0431 ha ravvisati dal Consorzio.

La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
La maggior ritenuta è conseguente alla percentuale di superficie boscata della ditta, che risulta ridotta a quasi la metà influendo sul valore e quindi sulla superficie restituita.

- Ricorso MDT 42 ZILLI GIOVANNI del 17 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5621 del 18 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che non è stata accolta la sua richiesta, formulata in sede di intervista preliminare, relativa all'accorpamento dei terreni con un contestuale avvicinamento degli stessi "il più possibile al centro aziendale sito in Blessano".
Il ricorrente lamenta il pregiudizio conseguente alla collocazione dei fondi in riassegnazione, consistente nell'"allontanamento delle superfici coltivate" e un conseguente "notevole aumento dei costi aziendali e dei tempi lavorativi per gli spostamenti".
Il ricorrente lamenta che nei terreni attualmente in proprietà "sono stati effettuati sia concimazioni organiche (letamazioni) sia degli spietramenti che hanno portato queste superfici a essere particolarmente idonee alla coltivazione di orticole specializzate".
Il ricorrente richiede il mantenimento dei terreni entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Nella fattispecie risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 26, secondo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui nella riassegnazione si tiene conto della volontà dei reclamanti. È stato operato un accorpamento pressoché completo di tutte le ditte cointeressate lasciando solo una parte nelle adiacenze dell'abitato di San Marco, con avvicinamento allo stesso e razionalizzazione dimensionale accentuata.
Il motivo di reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto, inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo. Nell'ambito del progetto definitivo verranno inseriti indennizzi in funzione delle operazioni di spietramento eseguito o previsioni di lavorazioni al fine di rendere le caratteristiche dei terreni rassegnati alla ditta reclamante congruenti con quelle dei terreni conferiti

- Ricorso MDT 43 NOCINO EDA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5622 del 18 agosto 2010.

La ricorrente contesta lo spostamento del fondo in quanto privo di motivazione.
La ricorrente richiede il mantenimento dei terreni in corrispondenza di quelli attualmente posseduti.
Ricorso ACCOLTO.
Il reclamo è accolto come da convenzione con la ditta Nocino Ranieri Antonio ed il Consorzio di bonifica; la ricorrente Nocino Eda ottiene la riassegnazione del fondo conferito contraddistinto come Mereto di Tomba foglio 10 particella 292, nella medesima posizione sulla nuova particella massa 28 n. 319.

- Ricorso MDT 44 ULIANA LORIS del 18 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5623 del 18 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che i terreni riconsegnati presentano aree incolte, che i terreni riconsegnati presentano aree di acidità, .che i fondi in riassegnazione sono "tutti posizionati in area lontano dai centri abitati".
Il ricorrente lamenta l'addebito ingiustificato, la decurtazione della superficie e la presenza di tre tralicci.
Il ricorrente contesta i criteri di riconsegna dei fondi.
Il ricorrente richiede la revisione delle riassegnazioni in considerazione dei motivi del reclamo.

Ricorso RESPINTO in quanto infondato
Le pubbliche finalità di ricomposizione fondiaria che hanno determinato la riassegnazione al ricorrente del fondo in questione non hanno comportato alcun significativo comprovato pregiudizio al ricorrente.
Il reclamo risulta inidoneo a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, al fine della razionale riassegnazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, tenendo conto anche dell'esistenza di servitù, al fine della equa valutazione dei fondi.
La ditta ha ottenuto un notevole accorpamento anche in considerazione che i terreni acquisiti tramite preliminare sono stati riassegnati in posizione affiancata alla proprietà Uliana (massa 15, particelle 729 e 730), venendo a formare un blocco della superficie di circa ha 10,40.
Dall'esame della planimetria si evince che, i cinque terreni della ditta, distano mediamente circa 500 metri dal centro abitato. La restituzione, riguarda due terreni, di forma più regolare rispetto quelli conferiti e di cui uno è di notevole estensione. I terreni riconsegnati distano mediamente circa 600 metri dall'abitato e sono comodamente serviti dalla viabilità e sono situati sostanzialmente in prossimità dei terreni conferiti.
Il ricorrente fa inoltre riferimento ai fondi: foglio 6, particelle 324 e 342 e foglio 11, particelle 313 e 547 del Comune di Mereto di Tomba riconsegnati come particelle 729 e 730 della massa 15 del Comune di Basiliano e dichiara di essere in procinto di acquistare i predetti terreni anche se tale volontà è stata comunicata al Consorzio di bonifica solo due mesi prima della pubblicazione del piano di riordino.
Questi terreni risultano essere riassegnati in prossimità dei fondi di cui alla scheda 574, con indubbio vantaggio per la ditta ricorrente. La ditta ha ottenuto un notevole accorpamento anche in considerazione che i terreni acquisiti tramite preliminare sono stati riassegnati in posizione affiancata alla proprietà Uliana (massa 15, particelle 729 e 730), venendo a formare un blocco della superficie di circa ha 10,40.
La riduzione di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (cfr. articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
In ordine alle doglianze relative allo spostamento dei terreni, ante e post riordino, dal Comune di Mereto di Tomba a quello di Basiliano, si rileva che l'intervento riordinatore riguarda un comprensorio che pur essendo suddiviso fra i due Enti locali va considerato nella sua interezza. In ogni caso la riconsegna realizza un ottimo accorpamento ed è avvenuta in prossimità della gran parte dei terreni conferiti.
La doglianza relativa ai confronti con altre ditte è priva di rilievo in considerazione della positiva valutazione della corretta applicazione al caso concreto dei criteri generali che hanno ispirato il riordino.

- Ricorso MDT 45 GOSPARO ZOILLA del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5624 del 18 agosto 2010.

La ricorrente lamenta che il fondo riassegnato, diversamente dal precedente, "ha una notevole quantità di ghiaie e sassi superficiali, che ne riducono le rese colturali" e che "è posto lontano da ogni strada principale del riordino, ed è lontano dalla sede aziendale e raggiungibile solo dopo un lungo percorso".
La ricorrente richiede il riposizionamento del terreno "sulla stessa strada comunale dove è attualmente posto, restando alla stessa distanza dalle abitazioni contermini".
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto, inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
Ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del regio decreto 215/1933, nella riassegnazione si è tenuto conto della volontà della ricorrente, formulata nel corso degli incontri informativi, di ottenere l'accorpamento del proprio fondo con quello della congiunta Fedora Fanutti. Risulta attendibile l'affermazione del Consorzio secondo cui, nel corso degli avvenuti incontri informativi, non risulta che siano state espresse dalla reclamante preferenze o indicazioni in ordine alla posizione del fondo in riassegnazione.
Il terreno è stato avvicinato al centro abitato e la maggior distanza dal centro aziendale non è tale da creare disagi degni di rilievo.

- Ricorso MDT 46 MORO GIUSEPPE del 18 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5625/1 del 18 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta lo spostamento della sua proprietà da una posizione di pregio ad una posizione "indegna"; lamenta che il terreno riconsegnato ha una minor metratura; che il terreno riconsegnato ha una forma irregolare che comporta difficoltà nella coltivazione.
Il ricorrente richiede la ricollocazione nella posizione originaria.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
La ditta ha ricevuto in consegna un fondo di forma più regolare, parimenti servito dalla viabilità e collocato a distanza di circa 400 metri verso sud rispetto il terreno di attuale proprietà.

La valutazione dei terreni ante e post riordino è correttamente avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di stima.
La diminuzione di superficie, pari a 161 metri quadrati, è regolarmente indennizzata con il conguaglio nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può infatti essere superiore al 30%.

- Ricorso MDT 47 ZUCCHIATTI ENRICO, ZULIANI SABA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5649 CAT. 1 del 19 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano che i terreni post riordino (Massa 23 particella 353) presentano caratteristiche diverse rispetto a quelli ante riordino (Foglio 7 particella 169) con notevole danno di produzione in quanto 1/3 della superficie andrà a ricadere su un terreno molto diverso dall'attuale. Il problema rilevato attiene all'acidità.
I ricorrenti richiedono la revisione della composizione.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le affermazioni risultano generiche e non supportate da dati tecnici o scientifici; la valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Commissione, tenendo conto delle diverse caratteristiche agronomiche delle stesse.

- Ricorso MDT 48 LINZI ALVISO, DI LENARDA CARMELA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5650/1 del 19 agosto2010.

I ricorrenti lamentano lo spostamento del terreno riconsegnato in ragione delle diverse e peggiori caratteristiche di composizione del terreno.
I ricorrenti lamentano che la Classe e la Qualità del terreno riconsegnato, come indicati nella scheda 233 del Registro dei conguagli, non è identica a quella del terreno ora in proprietà, pur avendo i terreni conferiti e riconsegnati le medesime caratteristiche ai fini di tale classificazione.
I ricorrenti richiedono il riposizionamento del terreno nella posizione originaria. Manifestano la ad accettare in consegna una particella di superficie pari a quella attuale.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno riconsegnato mantiene una forma regolare, migliorandola ulteriormente, ed è situato sostanzialmente nella stessa posizione ante riordino, visto che è stato traslato di soli 30 metri circa verso nord. La stima dei terreni ante e post riordino è avvenuta in conformità ai criteri generali stabiliti, in funzione delle caratteristiche agronomiche dei fondi, dalla Commissione di stima. La ditta non subisce pertanto alcun sostanziale peggioramento della propria situazione acquisendo, sia l'accesso su due lati alla nuova viabilità, sia il beneficio del servizio di approvvigionamento idrico. Le opere di irrigazione, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni.
Al terreno riconsegnato è stata attribuita la Qualità di seminativo di 1a classe così come è stato fatto con tutti i terreni oggetto di riordino, in conformità ai criteri generali previsti dalla Commissione di stima. La Commissione di stima prevede, che, a seguito del riordino, i terreni riconsegnati assumono in generale la tipologia del seminativo, fatti salvi i terreni destinati ad aree verdi, i prati, vincolati per legge o presentanti ancora tali caratteristiche, ed eventuali porzioni di terreno che abbiano caratteristiche specifiche richiedenti l'applicazione di precipua tipologia. Per il seminativo viene assunta la classe unica "seminativo irriguo". La classe individua il livello di redditività del terreno, ed oltre ad essere coerente con la prassi seguita nei precedenti riordini fondiari, è giustificata dall'aumento della produttività del terreno a seguito dell'introduzione degli impianti irrigui.

- Ricorso MDT 49 DEL MESTRE PIO, MAZZOLINI MADDALENA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5651/1 del 19 agosto 2010.

I ricorrenti lamentano lo spostamento del terreno riconsegnato in ragione delle diverse e peggiori caratteristiche di composizione del terreno soprattutto con riferimento a quella porzione di terreno che sarà posta fronte strada e che sarà soggetta alla fascia di rispetto per l'irrigazione a pioggia.
I ricorrenti richiedono il riposizionamento del terreno nella posizione originaria. Manifestano la disponibilità ad accettare in consegna un lotto in cui una delle due particelle (n. 76) venga collocata ad est anziché a sud rispetto l'altra (n. 812).
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La ditta, proprietaria di due terreni, entrambi non direttamente accessibili dalla viabilità pubblica, e distanti fra loro 100 metri circa, ha ricevuto in consegna un unico terreno, collocato a distanza di soli 400 metri circa dai precedenti e servito dalla nuova viabilità.
La stima del valore dei terreni conferiti e riconsegnati è avvenuta in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, tenendo debitamente conto delle caratteristiche agronomiche dei fondi e nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può essere superiore al 30%.
Le opere di irrigazione, una volta realizzate, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni.

Non risulta esista una previsione giuridica con l'obbligo di una fascia di rispetto. L'articolo 21 del regolamento di polizia rurale del Comune di Mereto di Tomba prevede che gli irrigatori prospicienti le strade provinciali e comunali debbano avere un dispositivo a settore o con barriera antispruzzo in modo che il getto d'acqua non invada la carreggiata stradale. Sarà pertanto possibile massimizzare la superficie irrigata del fondo riconsegnato collocando e regolando in maniera adeguata gli irrigatori.

• Ricorso MDT 50 MORETUZZO ERMES del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5652/1 del 19 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che l'eliminazione di una strada vicinale posta a confine della proprietà comporti, sia l'eliminazione dell'accesso principale al fondo, con conseguente impossibilità di lavorazione e movimentazione dei macchinari, sia l'eliminazione della fascia di protezione del vigneto dai trattamenti delle proprietà limitrofe.
Il ricorrente lamenta la forma triangolare del fondo riassegnato.
Il ricorrente lamenta che la scala usata negli elaborati grafici non permette di comprendere i confini futuri.
Il ricorrente richiede il ripristino della strada comunale o, in alternativa, l'assegnazione di un terreno di forma regolare come da proposta allegata.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno, coltivato a vigneto, viene restituito nella stessa posizione.
La strada confinante dell'attuale proprietà non viene eliminata, ma il tracciato viene razionalizzato in modo tale che non delimita più tutto il lato ovest del terreno ma solo una parte corrispondente circa al 50 per cento. Viene comunque realizzata una nuova viabilità che delimita tutto il lato est. Non vi sono pertanto ragioni tecnico-operative che determinano un peggioramento delle condizioni di accesso al fondo e di lavorabilità.
Per quanto attiene alla necessità di proteggere il vigneto dai trattamenti agronomici dei fondi limitrofi, trovano obbligatoria applicazione le prescrizioni d'uso dei presidi sanitari riportate anche all'articolo 33 del regolamento di polizia rurale del Comune di Mereto di Tomba, secondo cui, nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari, deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano, fra l'altro, le colture attigue.
Il reclamo non è accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.
Il terreno viene restituito con la medesima forma, senza ulteriori aggravi sotto tale profilo per la sua lavorabilità.
La scala usata è perfettamente coerente con le finalità del piano; il Consorzio in sede di riassegnazione delle proprietà provvederà alla puntuale individuazione dei nuovi confini.

• Ricorso MDT 51 MORETUZZO AMORINO, MORETUZZO DANILO, ULIANA ANNA MARIA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5653/1 del 19 agosto2010.
I ricorrenti lamentano che l'eliminazione di una strada vicinale posta a confine della proprietà comporti, sia l'eliminazione dell'accesso principale al fondo, con conseguente impossibilità di lavorazione e movimentazione dei macchinari, sia l'eliminazione della fascia di protezione del vigneto dai trattamenti delle proprietà limitrofe.
Lamenta la forma triangolare del fondo riassegnato
Il ricorrente richiede Ripristino della strada comunale o, in alternativa, l'assegnazione di un terreno di forma regolare come da proposta allegata.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno, coltivato a vigneto, viene restituito nella stessa posizione.
La strada confinante dell'attuale proprietà non viene eliminata, ma il tracciato viene razionalizzato in modo tale che non delimita più tutto il lato ovest del terreno ma solo una parte corrispondente circa al 50 per cento.
Viene comunque realizzata una nuova viabilità che delimita tutto il lato est.
Non vi sono pertanto ragioni tecnico-operative che determinano un peggioramento delle condizioni di accesso al fondo e di lavorabilità.
Per quanto attiene alla necessità di proteggere il vigneto dai trattamenti agronomici dei fondi limitrofi, si rileva che, a tal fine, trovano obbligatoria applicazione le prescrizioni d'uso dei presidi sanitari riportate anche all'articolo 33 del regolamento di polizia rurale del Comune di Mereto secondo cui, nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari, deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano, fra l'altro, le colture attigue.
Il motivo di reclamo non è pertanto accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.
Il terreno viene restituito con la medesima forma, senza ulteriori aggravi sotto tale profilo per la sua lavorabilità.

• Ricorso MDT 52 PASSALENT FLAVIANO del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5682/I del 3 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che i terreni sono stati riassegnati su un sito completamente diverso da quelli dai tre attuali e più distante dalla casa di abitazione e dal centro aziendale.
Il ricorrente richiede la riassegnazione dei terreni in posizione coincidente con quella di uno dei terreni di attuale proprietà in prossimità del centro abitato.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il ricorrente è attuale proprietario di tre distinte particelle, di cui due collocate in prossimità, ma non contigue.
Con la restituzione, che ha ad oggetto un'unica particella di forma regolare, si realizza un ottimo accorpamento aziendale permettendo le lavorazioni in un unico sito.
Il motivo di reclamo non è pertanto accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.

• Ricorso MDT 53 PASSALENT LUIGINO del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5683/I del 23 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta la mancata riassegnazione dell'area verde con filare di 140 gelsi adulti lungo ml 300.
Il ricorrente richiede la riassegnazione, unitamente alla massa 9 particelle 651-653, di "parte della particella contermine lungostrada n° 116 composta da un filare di 140 gelsi della lunghezza di ml 300"; in subordine, indennizzo "del valore di mercato dei gelsi stessi, quantificato in euro 100,00 cadauno per totali euro 14.000,00"
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.

• Ricorso MDT 54 PASSALENT LUIGINO (in qualità di successore universale di PASSALENTI CARLA) del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5684/I del 23 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che la riassegnazione non soddisfa le proprie esigenze per posizione e dimensione del fondo in quanto non è avvenuta mediante accorpamento dei terreni in coincidenza del sito in cui si trova il terreno di maggiori dimensioni (foglio 18 particella 51).
Il ricorrente richiede la riassegnazione dei terreni in posizione coincidente con quella del fondo di cui al foglio 18 particella 51 o, in alternativa, il mantenimento del terreno di cui al foglio 18 particella 5 (rectius 51) e accorpamento dei terreni residui a ridosso del fondo di cui alla particella provvisoria 675 della massa 10.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
A fronte di sette terreni riuniti in quattro lotti, non tutti direttamente accessibili dalla viabilità pubblica, la restituzione ha invece ad oggetto un unico terreno con due accessi dalla viabilità e con una forma che permette comunque agevoli lavorazioni agricole.
La richiesta di accorpare i terreni a ridosso della particella provvisoria 675 della massa 10 non può essere presa in considerazione: tale particella non fa infatti parte dei terreni oggetto della successione di Passalenti Carla e quindi l'interesse a tale modalità di accorpamento è sorto successivamente alla pubblicazione del piano.

• Ricorso MDT 55 PASSALENT LUIGINO (in qualità di procuratore speciale di Nocino Irene) del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5685/I del 23 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che la riassegnazione non è stata realizzata nel medesimo sito in cui sono collocati i terreni di attuale proprietà.

Il ricorrente richiede la riassegnazione dei terreni in posizione coincidente con quella dei fondi di attuale proprietà o, in alternativa, riassegnazione in posizione coincidente con quella dei terreni di cui il ricorrente è attuale e diretto proprietario.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno riconsegnato, oltre ad avere una posizione più regolare che facilita le lavorazioni agricole, ha, a differenza di quello conferito al riordino, accesso diretto alla viabilità.
Il motivo di reclamo non è pertanto accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.

- Ricorso MDT 56 ULIANA ROBERTO del 21 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5686/I del 23 agosto 2010.

Il ricorrente chiede che venga mantenuto il terreno corrispondente all'attuale particella 37 del foglio 7 in quanto nel piano regolatore è dichiarata zona verde.
Il ricorrente richiede Mantenimento del terreno nell'attuale posizione di cui al foglio 7 particella 37.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il ricorrente è attuale proprietario di tre terreni fra loro distanti, di cui uno non servito dalla viabilità.
La restituzione ha invece ad oggetto due terreni che formano un unico corpo di forma regolare ,ancorché suddiviso dal punto di vista cartografico in due terreni in corrispondenza del confine tra i Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano.
Il nuovo lotto è comodamente servito dalla viabilità di nuova realizzazione.
Verificata la vigente variante n. 10 al piano regolatore generale del Comune di Mereto di Tomba, la particella 37 del foglio 7 risulta classificata come zona E6 – zona di interesse agricolo, senza che compaia alcun vincolo per le zone a verde.

- Ricorso MDT 57 CISILINO ADOLFO del 21 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5733 del 26 agosto 2010.

Il ricorrente contesta la posizione di rassegnazione, in quanto non prossima alla propria casa di abitazione o comunque difforme dall'attuale.
Il ricorrente lamenta che il fondo riassegnato non abbia, "come l'attuale, accesso dalla Via Pantianicco che raccorda i centri di Blessano e Pantianicco". Il ricorrente motiva tale richiesta anche nell'ottica di una futura realizzazione di un fabbricato agricolo o di svolgimento della vendita diretta.
Il ricorrente richiede l'avvicinamento della particella di merito "alla propria abitazione sita in Pantianicco" o "mantenimento, quantomeno sommario dell'attuale ubicazione e prospicienza.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le pubbliche finalità di ricomposizione fondiaria che hanno determinato la riassegnazione al ricorrente del fondo in questione non hanno comportato alcun significativo comprovato pregiudizio al ricorrente medesimo. Pertanto il motivo di reclamo risulta inidoneo a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
Il mappale riassegnato risulta di dimensioni 38.90 x 163.00 metri, adeguate a ogni tipo di lavorazione e irrigazione. La lunghezza è determinata dalla necessità di pervenire, sul lato sud, al prato stabile vincolato (massa 3, particella 237).
Il piano di riordino prevede, nel caso di specie, la realizzazione di una strada complanare rispetto alla attuale strada provinciale, che avrà accessi limitati per ragioni di carattere urbanistico.
Le destinazioni del terreno (quali la vendita diretta) ipotizzate dal reclamante non possono peraltro assurgere a criteri oggettivi di valutazione non sono meritevoli di giuridica considerazione.

- Ricorso MDT 58 PONTE SILVANO del 26 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5735 del 26 agosto 2010.

Il ricorrente lamenta che i mappali riconsegnati, così come disegnati (triangoli, elle, superfici informi) creano problemi di bagnatura anche in presenza di colture confinanti diverse; che i terreni sono stati accorpati "in un area di non gradimento, in cui talaltro è considerata 'bosco' un area che il 'nuovo assegnatario' del mio fondo aveva provveduto ad eliminare. Il prato, in origine un 'quadrato' di 3550 mq, è stato ridotto ad un area a 'L', di superficie minore, ma soprattutto mediamente inferiore in qualità".
Il ricorrente lamenta che "la superficie totale da 43260 mq. arbitrariamente è stata aumentata di 1204 mq".
Il ricorrente lamenta che "il registro dei conguagli non comprende il valore degli alberi".
Il ricorrente richiede l'accorpamento dei terreni così come richiesto; assegnazione di un prato di pari qualità; mantenimento delle attuali superfici; perequazione monetaria.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il reclamo non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una mera asserzione, priva di riscontri oggettivi a supporto del pregiudizio lamentato, inidonea a contrastare le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifi-

che caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi.
Il ricorrente ha ottenuto in riassegnazione tre lotti: massa 30 (posizione in prossimità del centro abitato, come richiesto); massa 9 (sul sedime preesistente, essendo costituito da prato stabile vincolato) e massa 13 (accorpamento per la restante proprietà con posizione vicina alla precedente).
L'aumento di superficie rientra ampiamente nei termini di legge (cfr. articolo 22, terzo comma, del regio decreto 215/1933, secondo cui il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati non deve superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario).
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche, di ampiezza e posizione oltre che alle qualità definite in sede catastale dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori (tra cui la presenza di servitù), al fine della equa valutazione. Per ogni mappale conferito al riordino è stato valutato il valore unitario che caratterizza il nudo terreno indipendentemente dalla presenza, stagionale o duratura, di colture in atto o di piante arboree. Il valore del soprassuolo, in quanto estraneo al piano di riordino fondiario è quindi da valutarsi al momento della realizzazione degli eventuali lavori.
A termini del combinato disposto degli articoli 29 e 32 del regio decreto 215/1933, nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano di riordino fondiario e la consegna del fondo in riassegnazione, i proprietari ante riordino hanno completa disponibilità dell'intero soprassuolo esistente sul proprio fondo e ne possono usufruire completamente, nei limiti della buona conduzione e della vigente normativa. In tale contesto viene in rilievo il rapporto con l'ente riordinatore che può aver previsto operazioni varie attinenti il fondo stesso, quali realizzazione di opere o eliminazione delle essenze arboree esistenti. Tali operazioni possono comportare un pregiudizio economico nei confronti del precedente proprietario, che viene sanato mediante il riconoscimento di un adeguato indennizzo.

• Ricorso MDT 59 ULIANA LORIS del 24 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5765 cat. 1 del 27 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che, a seguito del riordino, viene stravolta l'attuale individuazione catastale dei suoi terreni e l'attuale collocazione fisica realizzano una situazione territoriale irrazionale e priva di utilità agronomica, contraddicendo le finalità del riordino stesso. Il ricorrente lamenta di non essere mai stato consultato. Il ricorrente lamenta che i terreni di attuale sua proprietà sono stati assegnati a persone di età avanzata e già in pensione, mentre a lui vengono riconsegnati terreni incolti o di scarsa qualità.
Il ricorrente richiede la revisione del piano per ottenere una diversa assegnazione dei terreni, proponendo soluzioni alternative.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il ricorrente è attuale proprietario di cinque terreni di cui uno, il più ampio, di forma molto irregolare.
La restituzione, invece, riguarda due terreni, comodamente serviti dalla viabilità, di forma più regolare e di cui uno è di notevole estensione. La riassegnazione è inoltre avvenuta in prossimità dei fondi ante riordino.
La stima di tutti i terreni e il calcolo del relativo conguaglio è avvenuto in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Commissione, tenendo conto anche delle caratteristiche agronomiche. Le opere di irrigazione, una volta realizzate, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni. Risultano essere stati rispettati, nel caso di specie, i criteri generali che hanno ispirato il riordino.
Il lamentato vizio procedurale relativo all'assenza di confronto con l'ente procedente si ritiene superato dalla preliminare valutazione di legittimità espressa dalla Commissione con riferimento al piano di riordino ed alle procedure seguite anche durante la fase di predisposizione.
L'età o altre caratteristiche personali dei destinatari delle particelle riconsegnate non fanno parte dei criteri generali per la ridistribuzione dei terreni oggetto di riordino.

• Ricorso MDT 60 ULIANA GIOVANNI del 30 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5786 cat. 1 del 30 agosto 2010.
Il ricorrente lamenta che la stima dei terreni ante ricomposizione non rispecchia la reale qualità dei terreni, esenti da tare improduttive e da ph acido con elevata fertilità naturale e indotta. I terreni assegnati invece hanno in parte ph acido dove le produzione agricole non hanno mai raggiunto livelli accettabili. Le stime successive non tengono conto dell'elemento acidità.
Il ricorrente lamenta che la riconsegna prevede un modesto ma insufficiente accorpamento; che sul confine Est della pp. 765 m. 21 è prevista l'assegnazione di una particella provv. 21 m. 762 di mq. 2015 di scarsa o nulla produttività. Il valore di stima della particella prov. 762 m. 21 è molto vicino a quello dei terreni coltivabili nonostante la sua destinazione a bosco ceduo.
Il ricorrente lamenta la mancata rettifica dei confini.
Il ricorrente richiede che il piano di ricomposizione fondiaria non venga approvato.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Le affermazioni risultano generiche e non supportate da dati tecnici o scientifici.

La valutazione di tutte le particelle conferite e riconsegnate è correttamente avvenuta, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Commissione, tenendo conto delle diverse caratteristiche agronomiche delle stesse. I valori unitari assegnati ai seminativo risulta di circa euro 2,8 al mq. Mentre quelle relative al bosco sono inferiori a euro 0,6 al mq.
La proprietà è stata riunita in n. 2 corpi di notevoli dimensioni e posizionati in prossimità della precedente localizzazione. Le forme sono regolari salvo il lato est della particella massa 21/765 che deve seguire l'andamento della preesistente area verde.
Della diversa destinazione di uso di parte del suolo riconsegnato, da seminativo a bosco, si è tenuto conto ai fini della determinazione del valore dei terreni restituiti nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può infatti essere superiore al 30%.
Oltre all'accorpamento viene anche realizzata la rettifica dei confini, il corpo principale passa da una forma regolare pentagolare priva di lati paralleli ad una forma che presenta l'irregolarità solo nel lato Est. Il secondo corpo è ancora più regolare prevedendo quattro lati di cui i più lunghi paralleli.

• Ricorso MDT 61 PERSELLO AURELIA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5787/1 del 30 agosto 2010.
La ricorrente ritiene che il conguaglio passivo di circa 1.900 euro, dipendendo esclusivamente dall'aumento di superficie pari a 392 metri quadri non sia equo, anche a fronte della presenza di una servitù di elettrodotto.
La ricorrente richiede la revisione delle stime dei terreni ante e post riordino perché ritenute non eque.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il conguaglio è stato correttamente calcolato sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, utilizzando valori unitari sostanzialmente equivalenti per i terreni ante e post riordino e tenendo debitamente conto della presenza della servitù.
Risulta ampiamente rispettato il parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933: in base a tale disposizione la differenza dei valori dei terreni scambiati non può essere superiore al 30 %. Il conguaglio negativo rispetto al valore del terreno consegnato al riordino è determinato dalla maggiore superficie assegnata ed altri coefficienti negativi della situazione ante riordino, solo parzialmente limitati dalla presenza della servitù.

• Ricorso MDT 62 ROIATTI GIANNI, ROIATTI TERZO, ROIATTI FRANCESCO, BISUTTI FIORELLA del 24 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5788/1 del 30 agosto 2010.
I ricorrenti lamentano che i terreni oggetto della nuova assegnazione sono collocati in una zona meno fertile in quanto caratterizzata da terreno ghiaioso, arido e incolto; che terreni ante riordino, presentando forma regolare, sono facilmente coltivabili e idonei al posizionamento dell'impianto pluvirriguo mentre quelli post riordino presentano una forma irregolare e saranno attraversati da una strada comunale, creando difficoltà ad eseguire lavorazioni agrarie e la sistemazione fondiaria - irrigua; che i terreni ante riordino si trovano a 500 metri dal centro abitato di Tomba mentre quelli post riordino si trovano in "profonda periferia" con conseguenti danni dal punto di vista economico - commerciale.
I ricorrenti non comprendono come mai non sia stato loro assegnato un unico appezzamento nella collocazione del lotto attualmente di maggiori dimensioni (Foglio 16 particelle nn. 141-143-144 corrispondenti a 3.48.90 ettari).
I ricorrenti lamentano possibili difformità di trattamento rispetto ad altre ditte.
I ricorrenti richiedono la revisione del piano di riordino affinché i terreni di proprietà vengano accorpati in un unico lotto. In subordine: mantenimento di tutti i terreni nella posizione attuale forniti solamente dell'approvvigionamento idrico.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato
La Commissione di stima ha determinato il valore dei fondi ante e post riordino sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche dei fondi medesimi e di oggettivi coefficienti correttori, al fine della equa valutazione dei fondi. Le opere di irrigazione, una volta realizzate, contribuiranno a migliorare complessivamente la qualità dei terreni.
I terreni di nuova assegnazione risultano sostanzialmente equivalenti, per valore, a quelli conferiti al riordino, nel rispetto del parametro di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 215/1933 ai sensi del quale la differenza dei valori dei terreni scambiati non può essere superiore al trenta per cento.
La ditta è attualmente proprietaria di diciassette terreni accorpati in cinque lotti di cui solo due con forma e dimensione ottimali per le utilizzazioni agricole.
Il riordino determina un notevole accorpamento di tali terreni: la riconsegna ha ad oggetto quattro terreni riuniti in tre lotti, di cui due vanno sostanzialmente a costituire un unico grande appezzamento, anche se attraversato in diagonale dalla viabilità comunale. La forma di questi ultimi due lotti viene resa maggiormente regolare con l'inserimento di due aree verdi triangolari per facilitare le lavorazioni agronomiche. La forma di tutti tre i lotti è adeguata alle opere di sistemazione irrigua.

Il reclamo non è accoglibile in quanto il ricorrente non subisce, a seguito del riordino, alcun sostanziale peggioramento della propria situazione.
Dall'esame della planimetria si evince che, dei cinque lotti in attuale proprietà della ditta, solo uno (Foglio 16, particelle 54, 55, 112, 113, 114, 115, 116) dista meno di 500 metri dall'abitato di Tomba, mentre uno dista 1.100 metri circa (Foglio 18 particelle 142, 107, 108, 109 e 110) e gli altri tre 800 metri circa.
La restituzione, invece, riguarda sostanzialmente due lotti che distano rispettivamente 800 e 900 metri circa dall'abitato e che sono situati in posizione baricentrica rispetto i terreni di attuale proprietà.
La valutazione dei terreni ante e post riordino è correttamente avvenuta, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di stima, in funzione del valore agronomico dei fondi senza tenere conto di eventuali speculazioni legate alla possibile variazione di destinazione d'uso. L'intervento di riordino persegue infatti finalità volte esclusivamente allo sviluppo dell'attività agricola.
La doglianza relativa ai confronti con altre ditte è priva di rilievo in considerazione della positiva valutazione della corretta applicazione al caso concreto dei criteri generali che hanno ispirato il riordino.

- Ricorso MDT 63 MICOLI MAFALDA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5789 del 30 agosto 2010.

La ricorrente contesta in modo apodittico lo spostamento del fondo.
La ricorrente richiede il mantenimento del terreno entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione prevede il mantenimento nella massa precedente con uno spostamento verso sud dell'ordine di circa 100 metri. I confini longitudinali vengono rettificati, le superfici ridotte secondo percentuali medie.

- Ricorso MDT 64 MATTIUSSI ALFEO del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5790 del 30 agosto 2010.

Il ricorrente contesta in modo apodittico lo spostamento del fondo.
Il ricorrente richiede ilmantenimento del terreno entro gli attuali confini.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il motivo di reclamo prospettato non è accoglibile, in quanto si sostanzia in una contestazione del tutto generica, priva di effettiva motivazione in ordine ai reali pregiudizi subiti e di riscontri oggettivi a supporto, in palese contrasto con le finalità pubbliche del piano di riordino, a giustificazione della razionale riassegnazione dei fondi.
La riassegnazione prevede il mantenimento nella massa precedente con uno spostamento verso sud dell'ordine di circa 100 metri. I confini longitudinali vengono rettificati, le superfici ridotte secondo percentuali medie.

- Ricorso MDT 65 COMUNE DI MERETO DI TOMBA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5826 del 30 agosto 2010.

Ricorso RITIRATO dal Comune ricorrente con nota di data 23 maggio 2011, prot. n. 3221 sulla base degli accordi e degli impegni del Consorzio contenuti nella nota consortile prot. n. 2429 del 16 maggio 2011 allegata alla nota del Comune prot n. 3221, e sulla base delle convenzioni stipulate tra il Consorzio e tutte le ditte interessate dalle modifiche allegate alla memoria datata 30 maggio 2011, prodotta dal Consorzio con nota prot. n. 2721 di data 6 giugno 2011.

- Ricorso MDT 66 BAGGIO ROBERTA del 25 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5910/1 del 3 settembre 2010.

La ricorrente lamenta la perdita di valore commerciale del terreno riconsegnato rispetto a quello in attuale proprietà dal momento che quest'ultimo è situato a ridosso di un fabbricato di abitazione e che il terreno della sorella, Baggio Natascia, appartenente al proprio nucleo familiare, non è stato riunito alla sua proprietà, come richiesto in fase di predisposizione del piano al fine di ottenere un unico appezzamento che consenta una più efficace lavorazione
La ricorrente richiede il mantenimento del terreno nella posizione attuale e accostamento al medesimo del terreno della sorella Baggio Natascia.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
Il terreno oggetto della riconsegna ha sostanzialmente mantenuto orientamento e collocazione, essendo stato semplicemente traslato verso sud di circa 20 metri.
La valutazione dei terreni ante e post riordino è correttamente avvenuta, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Commissione di stima, in funzione delle caratteristiche agronomiche del fondo senza tenere conto di eventuali speculazioni legate alla possibile variazione di destinazione d'uso del terreno. L'intervento di riordino persegue infatti finalità volte esclusivamente allo sviluppo dell'attività agricola.

La ricorrente lamenta il mancato accorpamento di un terreno che non è di sua proprietà e pertanto, rispetto a quest'ultimo, non può autonomamente vantare una legittimazione a ricorrere.

- Ricorso MDT 67 BAGGIO NATASCIA del 25 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5911/1 del 3 settembre 2010.

La ricorrente lamenta che il suo terreno non è stato accostato a quello della sorella, Baggio Roberta, appartenente al proprio nucleo familiare, come richiesto in fase di predisposizione del piano al fine di ottenere un unico appezzamento che consenta una più efficace lavorazione.
La ricorrente richiede l'accostamento al medesimo del terreno della sorella Baggio Roberta.
Ricorso RESPINTO in quanto infondato.
L'accorpamento di fondi in ragione dei rapporti di parentela tra proprietari non è un criterio ispiratore del piano di riordino.
Il terreno oggetto delle riconsegna ha sostanzialmente mantenuto la propria collocazione, essendo stato ruotato di 90 gradi per necessità di coerenza con l'orientamento generale delle nuove particelle della zona.
Il fondo conferito al riordino è privo di accesso diretto alla viabilità mentre quello riconsegnato è comodamente servito dalla viabilità di nuova realizzazione.

- Ricorso MDT 68 FERINO MARIABERTA, PILOTTO FABRIZIO, MESTRONI SERGIO del 8 ottobre 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 6617 SIN del 11 ottobre2010.

I ricorrenti lamentano che la realizzazione della nuova viabilità interpoderale confinante con i terreni di proprietà crea disagi ai residenti della zona.
I ricorrenti richiedono la modifica della viabilità interpoderale.
Ricorso INAMMISSIBILE per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
I terreni dei ricorrenti sono esterni al perimetro della ricomposizione fondiaria.
La nota, connessa al reclamo identificato con il riferimento progressivo MDT 9 (analogamente inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti), non può configurarsi come reclamo al piano di riordino ai sensi del regio decreto 215/1933;

VISTO il verbale del 2 agosto 2011 con il quale la Conferenza interna dei servizi esprime parere tecnico favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28/2002, sull'intervento di "Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. Piano di ricomposizione fondiaria" del 11 maggio 2010, presentato dal Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, integrato con relazione del giugno 2011 per gli aspetti faunistico-erpetologici in ordine al progetto di conservazione e ricostituzione vegetale;
VISTO il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba del 11 maggio 2010 redatto dal Consorzio bonifica Ledra a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni e dell'ing. Giovani Caineri, composto dai seguenti allegati:
1) 1 Relazione
2)2 Corografia 1.5000
3) 3 Planimetria catastale ante ricomposizione 1.5000
4) 4 Planimetria catastale Post Riordino 1.5000
5) 5 Registro delle operazioni
6) 6.1 Commissione di stima verbali
7) 6.2.1 Profondità del suolo planimetria 1.5000
8) 6.2.3 Scheletro del suolo planimetria 1.5000
9) 6.2.4 Sostanza organica del suolo planimetria 1.5000
10) 6.2.5 Reazione del suolo planimetria 1.5000
11) 6.2.6 Riserva idrica del suolo planimetria 1.5000
12) 6.2.7 Dimensione planimetria 1.5000
13) 6.2.8 Tipologia colturale planimetria 1.5000
14) 6.2.9 Irrigazione planimetria 1.5000
15) 6.2.10 Prossimità alle aree residenziali planimetria 1.5000
16) 6.2.11 Rispetto delle aree vincolate planimetria 1.5000
17) 6.2.12 Servitù delle linee tecnologiche planimetria 1.5000
18) 6.3.1 Profondità del suolo planimetria 1.5000
19) 6.3.2 Tessitura del suolo planimetria 1.5000
20) 6.3.3 Scheletro del suolo planimetria 1.5000
21) 6.3.4 Sostanza organica del suolo planimetria 1.5000
22) 6.3.5 Reazione del suolo planimetria 1.5000
23) 6.3.6 Riserva idrica del suolo planimetria 1.5000
24) 6.3.7 Dimensione planimetria 1.5000

25) 6.3.8 Tipologia colturale planimetria 1.5000
26) 6.3.9 Irrigazione planimetria 1.5000
27) 6.3.10 Prossimità alle aree residenziali planimetria 1.5000
28) 6.3.11 Rispetto delle aree vincolate planimetria 1.5000
29) 6.3.12 Servitù delle linee tecnologiche planimetria 1.5000
30) 1 Relazione progettuale
31) 2 Stato del verde esistente 1.5000
32) 3 Stato del verde previsto 1.5000
33) 4 Suddivisione delle tipologie di verde 1.5000
VISTI gli atti integrativi, le convenzioni e le rettifiche prodotte dal Consorzio costituiti dai seguenti allegati:
1) ditta Bianchi e altri all n cb 2721 6-6-2011
2) ditta Manazzone e altri 1 all n cb 2721 6-6-2011
3) ditta Nocino all n cb 2721 6-6-2011
4) ditta Persello 1 all n cb 2721 6-6-2011
5) ditta Persello 2 all n cb 2721 6-6-2011
6) ditta Persello 3 all n cb 2721 6-6-2011
7) ditta schiavo e altri all n cb 2721 6-6-2011
8) ditta SIFA all n cb 2721 6-6-2011
9) ditta SITA all n cb 2721 6-6-2011
10) rettifica schede all n cb 3006 dd 21-06-2011.
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1656 del 9 settembre 2011;

DECRETA

1. È approvato il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba del 11 maggio 2010 redatto dal Consorzio bonifica Ledra a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni e dell'ing. Giovani Caineri, come integrato dalle convenzioni e rettifiche prodotte dal Consorzio, costituito dai seguenti allegati:
1) 1 Relazione
2) 2 Corografia 1.5000
3) 3 Planimetria catastale ante ricomposizione 1.5000
4) 4 Planimetria catastale Post Riordino 1.5000
5) 5 Registro delle operazioni
6) 6.1 Commissione di stima verbali
7) 6.2.1 Profondità del suolo planimetria 1.5000
8) 6.2.3 Scheletro del suolo planimetria 1.5000
9) 6.2.4 Sostanza organica del suolo planimetria 1.5000
10) 6.2.5 Reazione del suolo planimetria 1.5000
11) 6.2.6 Riserva idrica del suolo planimetria 1.5000
12) 6.2.7 Dimensione planimetria 1.5000
13) 6.2.8 Tipologia colturale planimetria 1.5000
14) 6.2.9 Irrigazione planimetria 1.5000
15) 6.2.10 Prossimità alle aree residenziali planimetria 1. 5000
16) 6.2.11 Rispetto delle aree vincolate planimetria 1.5000
17) 6.2.12 Servitù delle linee tecnologiche planimetria 1.5000
18) 6.3.1 Profondità del suolo planimetria 1.5000
19) 6.3.2 Tessitura del suolo planimetria 1.5000
20) 6.3.3 Scheletro del suolo planimetria 1.5000
21) 6.3.4 Sostanza organica del suolo planimetria 1.5000
22) 6.3.5 Reazione del suolo planimetria 1.5000
23) 6.3.6 Riserva idrica del suolo planimetria 1.5000
24) 6.3.7 Dimensione planimetria 1.5000
25) 6.3.8 Tipologia colturale planimetria 1.5000
26) 6.3.9 Irrigazione planimetria 1.5000
27) 6.3.10 Prossimità alle aree residenziali planimetria 1.5000
28) 6.3.11 Rispetto delle aree vincolate planimetria 1.5000
29) 6.3.12 Servitù delle linee tecnologiche planimetria 1.5000
30) 1 Relazione progettuale
31) 2 Stato del verde esistente 1.5000
32) 3 Stato del verde previsto 1.5000
33) 4 Suddivisione delle tipologie di verde 1.5000

34) ditta Bianchi e altri all n cb 2721 6-6-2011
35) ditta Manazzone e altri 1 all n cb 2721 6-6-2011
36) ditta Nocino all n cb 2721 6-6-2011
37) ditta Persello 1 all n cb 2721 6-6-2011
38) ditta Persello 2 all n cb 2721 6-6-2011
39) ditta Persello 3 all n cb 2721 6-6-2011
40) ditta schiavo e altri all n cb 2721 6-6-2011
41) ditta SIFA all n cb 2721 6-6-2011
42) ditta SITA all n cb 2721 6-6-2011
43) rettifica schede all n cb 3006 dd 21-06-2011.

2. Si da atto che sono stati ritirati i seguenti ricorsi presentati avverso al citato Piano di ricomposizione fondiaria:

- Ricorso BAS 5 BIANCHI GIANLUCA a DE AMICIS FRANCESCA, del 27 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano 10681 del 30 luglio 2010;
- Ricorso BAS 6 DITTA SITA S.R.L., del 23 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano 10739 del 2 agosto 2010;
- Ricorso BAS 9, ZILLI GUIDO, del 16 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano 11748 del 24 agosto 2010;.
- Ricorso MDT 2 DITTA SIFA S.R.L., di data 15 maggio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4352 del 21 giugno 2010.
- Ricorso MDT 20, MANAZZONE MENTANA, DELLA PICCA ITALO, DELLA PICCA OLIVIERO, DELLA PICCA ENRICO, del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5436 del 10 agosto 2010;
- Ricorso MDT 39, PERSELLO MARINELLA del 13 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5526 del 13 agosto 2010;
- Ricorso MDT 65 COMUNE DI MERETO DI TOMBA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5826 del 30 agosto 2010.

3. Per i motivi indicati nelle premesse sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i seguenti ricorsi presentati avverso al citato Piano di ricomposizione fondiaria:

- Ricorso MDT 9 FERINO MARIABERTA E PILOTTO FABRIZIO del 18 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4976 SIN del 19 luglio 2010.
- Ricorso MDT 27 TODONE IDO del 9 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5467/SIN del 11 agosto 2010
- Ricorso MDT 68 FERINO MARIABERTA, PILOTTO FABRIZIO, MESTRONI SERGIO del 8 ottobre 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 6617 SIN del 11 ottobre2010.

4. Per i motivi indicati nelle premesse sono accolti, limitatamente per la parte indicata, i seguenti ricorsi presentati avverso al citato Piano di ricomposizione fondiaria:

- Ricorso BAS 7 PAPAROTTI ANNA del 22 luglio 2010 prot. Comune di Basiliano n. 10847/10 del 4 agosto 2010, per la parte relativa allo stralcio del tratto di nuova viabilità insistente sulla proprietà della ricorrente ed al conseguente stralcio del relativo esproprio ed il ricalcolo del conguaglio;
- Ricorso MDT 8 SCHIAVO SANTINA E ZORATTI RICCARDO del 14 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4883 del 15 luglio 2010, limitatamente per la parte relativa alla rettifica del conguaglio a seguito della verifica l'insussistenza, di una porzione di terreno classificabile come bosco ceduo;
- Ricorso MDT 11 DI BENEDETTO NICOLINA del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5069 del 26 luglio 2010, limitatamente per la parte relativa alla rettifica del conguaglio a seguito della verifica l'insussistenza, di una porzione di terreno classificabile come bosco ceduo;
- Ricorso MDT 12 FANUTTI DINO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5069 del 26 luglio 2010, limitatamente per la parte relativa alla rettifica del conguaglio a seguito della verifica l'insussistenza, di una porzione di terreno classificabile come bosco ceduo;.
- Ricorso MDT 43 NOCINO EDA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5622 del 18 agosto 2010 la ricorrente ottiene la riassegnazione del fondo conferito contraddistinto come Mereto di Tomba foglio 10 particella 292, nella medesima posizione sulla nuova particella massa 28 n. 319.

5. Per i motivi indicati nelle premesse sono dichiarati respinti i seguenti ricorsi presentati avverso al citato Piano di ricomposizione fondiaria :

- Ricorso BAS 1 ULIANA LORIS del 14 giugno 2010, prot. Comune di Basiliano n. 8511 cat. 10, del15 giugno 2010;
- Ricorso BAS 2 MICELLI CELESTINO E ZULIANI MARIA del 21 giugno 2010, prot. Comune di Basiliano n. 8926 del 23 giugno 2010;
- Ricorso BAS 3 AVV. JESUS in nome e per conto di ULIANA LORIS del 9 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano n. 9851 cat. 10 del 12 luglio 2010;
- Ricorso BAS 4 MICOLI CATERINA del 10 luglio 2010, prot. Comune di Basiliano n. 9896 del 13 luglio 2010.

- Ricorso BAS 8 ROMANELLO ALESSIO del 18 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11518 cat. 10 19 agosto 2010.
- Ricorso BAS 10 ANTONUTTI CINZIA del 23 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11778 cat. 10 del 25 agosto 2010.
- Ricorso BAS 11 BOSCHIAN ELDA del 21 agosto 2010, prot. Comune di Basiliano n. 11955 del 30 agosto 2010
- Ricorso MDT 1 ULIANA LORIS del 14 giugno 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4189 cat. SIN del 15 giugno 2010.
- Ricorso MDT 3 FIDENATO AGOSTINO (in qualità di comproprietario di metà della particella 38 del foglio 16 del Comune di Mereto di Tomba) del 19 giugno 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4357/1 del 21 giugno.
- Ricorso MDT 4 CANTARUTTI MARIA PIA (in qualità di comproprietaria di metà della particella 38 del foglio 16 del Comune di Mereto di Tomba) del 19 giugno, 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4357/1 del 21 giugno 2010.
- Ricorso MDT 5 TOPPANO ALESSANDRA del 7 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4775 del 10 luglio 2010.
- Ricorso MDT 6 AVV. JESU in nome e per conto di ULIANA LORIS del 9 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4806/1 del 12 luglio 2010.
- Ricorso MDT 7 MICOLI CATERINA del 10 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 4820 del 13 luglio 2010.
- Ricorso MDT 10 QUERIN GINO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5051/1 del 23 luglio 2010.
- Ricorso MDT 13 AVV. CARLO ONESTI in nome e per conto di SZULIN GIORGIO del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5072 del 26 luglio 2010.
- Ricorso MDT 14 ROIATTI GIANNI, ROIATTI TERZO, ROIATTI FRANCESCO, BISUTTI FIORELLA del 22 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 6162/10 del 28 luglio 2010.
- Ricorso MDT 15 MICHELIN VALENTINO, MICHELIN TARCISIO del 29 luglio 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 21EM del 6 agosto 2010.
- Ricorso MDT 16 VIOLINO EZIO del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5332/1 del 6 agosto 2010
- Ricorso MDT 17 SOTTILE ARMANDA del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5333/1 del 6 agosto 2010
- Ricorso MDT 18 CECCHINI BRUNO del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5334 del 6 agosto 2010.
- Ricorso MDT 19 MACUTAN GIOVANNI del 07 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5398 cat. 10 del 9 agosto 2010
- Ricorso MDT 21 BARBERIO SERGIO del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5437 del 10 agosto 2010.
- Ricorso MDT 22 BARBERIO SERGIO del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5438 del 10 agosto 2010.
- Ricorso MDT 23 TOPPANO DILETTA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5439 del 10 agosto 2010
- Ricorso MDT 24 TODONE LUIGI del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5440 del 10 agosto 2010
- Ricorso MDT 25 TODONE LUIGI, TOPPANO DILETTA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5441 del 10 agosto 2010
- Ricorso MDT 26 ROVERE LUCIO del7 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5442 cat 1 del 10 agosto 2010.
- Ricorso MDT 28 FANUTTI FEDORA del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5471 del 11 agosto 2010
- Ricorso MDT 29 ROVERE GALIANO, ROVERE VALENTINA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5472 del 11 agosto 2010
- Ricorso MDT 30 ROVERE GALIANO MINARELLI AGOSTINA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5473 del 11 agosto 2010
- Ricorso MDT 31 ROVERE GALIANO del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5474 del 11 agosto 2010
- Ricorso MDT 32 DI BERNARDO IMELDA del 12 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5503 cat. 1 del 2 agosto 2010
- Ricorso MDT 33 ULIANA ERNESTO del 12 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5504 del 12 agosto 2010
- Ricorso MDT 34 MIGOTTI GIOVANNA del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba

n. 5505/1 del 12 agosto 2010
- Ricorso MDT 35 AZ. AGR. ULIANA LUIGIA E C. del 10 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5506 cat. 1 del 12 agosto 2010
- Ricorso MDT 36 MATTIUSSI ALFEO del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5507 del 12 agosto 2010
- Ricorso MDT 37 MICOLI MAFALDA del 5 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5508 del 12 agosto 2010
- Ricorso MDT 38 ROSSO DENIS, PERSELLO MARINELLA del 13 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5525/1 del 13 agosto 2010
- Ricorso MDT 40 BUNELLO ALBERTA del 11 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5569 del 16 agosto 2010.
- Ricorso MDT 41 POL BRODETTO OFFELIA del 14 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5594 del 17 agosto 2010
- Ricorso MDT 42 ZILLI GIOVANNI del 17 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5621 del 18 agosto 2010.
- Ricorso MDT 44 ULIANA LORIS del 18 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5623 del 18 agosto 2010.
- Ricorso MDT 45 GOSPARO ZOILLA del 6 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5624 del 18 agosto 2010
- Ricorso MDT 46 MORO GIUSEPPE del 18 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5625/1 del 18 agosto 2010
- Ricorso MDT 47 ZUCCHIATTI ENRICO, ZULIANI SABA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5649 CAT. 1 del 19 agosto2010
- Ricorso MDT 48 LINZI ALVISO, DI LENARDA CARMELA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5650/1 del 19 agosto2010.
- Ricorso MDT 49 DEL MESTRE PIO, MAZZOLINI MADDALENA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5651/1 del 19 agosto2010.
- Ricorso MDT 50 MORETUZZO ERMES del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5652/1 del 19 agosto2010.
- Ricorso MDT 51 MORETUZZO AMORINO, MORETUZZO DANILO, ULIANA ANNA MARIA del 19 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5653/1 del 19 agosto2010.
- Ricorso MDT 52 PASSALENT FLAVIANO del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5682/l del 23 agosto 2010.
- Ricorso MDT 53 PASSALENT LUIGINO del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5683/l del 23 agosto 2010.
- Ricorso MDT 54 PASSALENT LUIGINO (in qualità di successore universale di PASSALENTI CARLA) del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5684/l del 23 agosto 2010.
- Ricorso MDT 55 PASSALENT LUIGINO (in qualità di procuratore speciale di NOCINO IRENE) del 23 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5685/I del 23 agosto 2010.
- Ricorso MDT 56 ULIANA ROBERTO del 21 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5686/I del 23 agosto 2010
- Ricorso MDT 57 CISILINO ADOLFO del 21 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5733 del 26 agosto 2010
- Ricorso MDT 58 PONTE SILVANO del 26 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5735 del 26 agosto 2010
- Ricorso MDT 59 ULIANA LORIS del 24 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5765 cat. 1 del 27 agosto 2010
- Ricorso MDT 60 ULIANA GIOVANNI del 30 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5786 cat. 1 del 30 agosto 2010
- Ricorso MDT 61 PERSELLO AURELIA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5787/1 del 30 agosto 2010
- Ricorso MDT 62 ROIATTI GIANNI, ROIATTI TERZO, ROIATTI FRANCESCO, BISUTTI FIORELLA del 24 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5788/1 del 30 agosto 2010.
- Ricorso MDT 63 MICOLI MAFALDA del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5789 del 30 agosto 2010
- Ricorso MDT 64 MATTIUSSI ALFEO del 30 agosto 2010, prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5790 del 30 agosto 2010
- Ricorso MDT 66 BAGGIO ROBERTA del 25 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5910/1 del 3 settembre 2010
- Ricorso MDT 67 BAGGIO NATASCIA del 25 agosto 2010 prot. Comune di Mereto di Tomba n. 5911/1 del 3 settembre 2010

6. Ai sensi dell'articolo 28 2° comma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è demandato alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali di:
a) dare notizia della approvazione del Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) dare notizia della decisione sui reclami agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
7. Il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, estensore del Piano di ricomposizione fondiaria, deve provvedere, entro i termini di legge, dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione del Piano di ricomposizione fondiaria, a quanto segue:
a) dare pubblicità al Piano di ricomposizione fondiaria presso il competente Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio chiedendo al Conservatore dell'Ufficio stesso le trascrizioni e le iscrizioni conseguenti, a sensi delle norme e disposizioni vigenti, tenuto conto dei trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali nonché delle costituzioni di tutte le servitù prediali necessarie a seguito del Piano di ricomposizione fondiaria;
b) richiedere all'Agenzia del Territorio, Sezione Catasto, di provvedere alle volture catastali e all'aggiornamento delle mappe;
c) pubblicare il presente decreto di approvazione del Piano di ricomposizione fondiaria agli Albi Pretori dei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba;
d) provvedere ad ogni altro adempimento di cui al Capo IV) - Della ricomposizione delle proprietà frammentarie - del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
e) provvedere, nei termini di legge, presso l'Agenzia delle Entrate alla registrazione fiscale del presente decreto avvalendosi delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del citato regio decreto 215/1933 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali